

XCIX.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**

SOMMARIO. — Raccomandazione del Senatore Moleschott per la sollecita discussione delle riforme al regolamento interno — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma elettorale politica — Approvazione dell'art. 3 — Osservazioni dei Senatori Cambray-Digny, Miraglia, Manfredi, del Presidente del Consiglio e del Relatore sull'art. 4 — Reiezione dell'emendamento proposto dal Senatore Cambray-Digny e approvazione dell'art. 4 — Approvazione degli articoli dal 5 a 35 — L'articolo 36 viene pure approvato con un emendamento del Senatore Miraglia — Rinvio degli articoli 37 e 38 all'Ufficio Centrale — Approvazione degli articoli 39 e 40 — Osservazioni dei Senatori Cavallini, Saracco, Manfredi, Giannuzzi-Savelli, Miraglia e del Ministro di Grazia e Giustizia sugli articoli 41 e 42 che vengono rinviati all'Ufficio Centrale — Approvazione dell'art. 43 — Osservazioni del Senatore Brioschi sull'art. 44 il quale viene approvato — Parlano intorno all'art. 45 i Senatori Cannizzaro, Curacciolo di Bella e il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno — Approvazione dell'art. 45, e dei successivi fino all'85 inclusivamente, — Rinvio degli articoli 86, 87 — Approvazione degli articoli 88 e seguenti fino al 96 — Considerazioni del Senatore Miraglia per un emendamento all'art. 97, e risposte del Senatore Pessina e del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno — Ritiro dell'emendamento — Approvazione degli articoli 97 e 98, e soppressione dell'art. 99.

La seduta è aperta alle ore 1 e 25.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra, della Marina e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge
N. 119.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione sul progetto di legge della riforma elettorale.

Prima però do la parola all'onorevole Senatore Moleschott, che l'ha chiesta per fare una raccomandazione.

Senatore MOLESCHOTT. Signori Senatori, io ho

chiesto la parola per rivolgere una preghiera alla Presidenza, e me ne sbrigo in due parole.

Colgo l'occasione per attirare alla mia parola, che non l'avrebbe, l'autorità dei numerosi Senatori che in questi giorni rappresentano il Senato.

Ai miei Colleghi è noto che è pendente presso il Senato un progetto di riforma interna, nel quale progetto, se non m'inganno, ci sono due punti principali: l'aumento, cioè, del numero dei segretari e la possibilità di votare anche in Senato coll'appello nominale, cioè apertamente, colla formola determinata del *si* e del *no*.

Per tale progetto, noi abbiamo una bellissima Relazione dell'onorevole Collega Manfrin, che venne già distribuita. Ora la mia preghiera si restringe, che l'Ufficio di Presidenza voglia

quando lo concedano, ben inteso, gli affari più importanti che occupano ora il Senato, sollecitare il più che sia possibile la discussione dell'accennato progetto che spero di vedere attuato.

PRESIDENTE. L'Ufficio di Presidenza terrà nel debito conto questa raccomandazione fatta dall'onorevole Senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. La ringrazio.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Segretario Verga a continuare progressivamente la lettura delle disposizioni del progetto di legge in discussione affine che il Senato possa pronunziarsi successivamente sulle medesime.

La discussione si è ieri fermata al n. 2 dell'art. 3. Si darà dunque adesso lettura del detto numero, e poi degli altri successivi mano mano che il Senato si pronunzi.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

2. Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione, e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500.

PRESIDENTE. A questo num. 2 dell'art. 3 non è proposto verun emendamento; lo pongo quindi ai voti come sta.

Chi intende di approvare questo num. 2 dell'art. 3, è pregato di sorgere.

(Approvato).

3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, non computando le sovraimposte provinciale e comunale;

PRESIDENTE. A questo num. 3 l'Ufficio Centrale ha proposto un emendamento, che consiste nel togliere le parole: *non computando la sovraimposta provinciale e comunale*, e sostituirvi le seguenti: *compresa la sovraimposta provinciale*.

Prego il Ministero di voler dichiarare la sua opinione su questo mutamento.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Questo mutamento non è che la conseguenza del voto di ieri. Io sono servitore molto devoto delle abitudini parlamentari, e sarebbe quindi assurdo che sollevassi ora una questione che il Senato ha già deciso.

PRESIDENTE. Dunque si rilegge il num. 3 di

quest'articolo, per metterlo in votazione coll'emendamento introdotto dall'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, *compresa la sovraimposta provinciale*.

PRESIDENTE. Coloro che vogliono approvare questo num. 3, di cui fu data ora lettura, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

4. Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, non computando le sovraimposte provinciale e comunale.

PRESIDENTE. Anche a questo numero l'Ufficio Centrale propone una mutazione uguale a quella già indicata al num. 3, cioè, invece di scrivere: « non computando le sovraimposte provinciale e comunale », scrivere: « compresa la sovraimposta provinciale ».

Il Ministero ha già dichiarato che questa è una conseguenza della votazione del Senato di ieri. Quindi pongo ai voti questo num. 4 come fu modificato dall'Ufficio Centrale.

Chi intende d'approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

5. Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione non minore:

nei Comuni

| | |
|---|-----------|
| che hanno meno di 2,500 abitanti, di L. 150 | |
| in quelli da 2,500 a 10,000 | id. » 200 |
| id. da 10,000 a 50,000 | id. » 260 |
| id. da 50,000 a 150,000 | id. » 330 |
| id. superiori a 150,000 | id. » 400 |

PRESIDENTE. Su questo numero non è proposto nessun emendamento.

Lo pongo dunque ai voti.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

Chi intende di approvare il num. 5 dell'articolo 3, è pregato di sorgere.

(Approvato).

6. Chiunque dà prova di possedere al tempo della chiesta iscrizione nelle liste elettorali e di aver posseduto nei cinque anni anteriori, senza interruzione, un'annua rendita di lire 400 sul debito pubblico del Regno.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone la soppressione di questo numero 6. Prego il Ministero di voler dichiarare la sua opinione.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Questo numero dell'articolo 3 è soppresso solamente in parte, perchè una delle cautele che vi sono stabilite è poi riportata nell'articolo seguente, e riguarda abusi che, del resto, non potranno avvenire che da qui a cinque anni almeno.

Con questa soppressione l'Ufficio Centrale fa rientrare anche il possesso della rendita pubblica nel diritto comune; e però il Ministero non ha alcuna difficoltà di accettare la soppressione.

PRESIDENTE. L'articolo 65 del Regolamento del Senato, nell'ultimo capoverso, dice: « La soppressione di un articolo, o di una parte di articolo, non si mette a partito, ma sì l'articolo stesso, o la parte di esso, di cui si propone la soppressione ».

Io debbo adunque porre ai voti il num. 6 come sta nel progetto ministeriale, avvertendo che di questo l'Ufficio Centrale ha proposto la soppressione, la quale non è oppugnata dal Ministero, e s'intende ammessa da chi vota contro all'articolo.

Chi approva questo num. 6, è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

Adunque resta soppresso.

Si rilegge ora l'intero articolo 3, per porlo ai voti nel suo complesso.

(V. sopra).

Chi approva questo articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 4.

Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, dell'articolo precedente i relativi contratti de-

vono avere data certa, anteriore di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 20 per la revisione delle liste elettorali.

A questo articolo l'Ufficio Centrale propone che si sostituisca il seguente:

Art. 4.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 20 per la revisione delle liste elettorali.

Prego ora il Senato e il Ministero di attendere all'emendamento di cui do lettura e che viene proposto a questo articolo dal Senatore Cambray-Digny.

Questo si esprime così:

« Il sottoscritto, mentre accetta ed approva lo emendamento che l'Ufficio Centrale propone all'art. 4, sottopone al Senato la proposta di un'aggiunta al 2° paragrafo di detto emendamento.

L'aggiunta consisterebbe nell'introdurre le parole: *o fatti notori* dopo la parola *contratti* ».

Il secondo periodo dell'art. 4 con questa aggiunta sarebbe adunque così concepito:

« Per gli effetti di cui ai n. 2, 3, 4 e 5 dello articolo precedente si richiede la data certa che risulta da atti o contratti o fatti notori anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 20 per la revisione delle liste elettorali ».

Il signor Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non dubiti il Senato che io voglia abusare della pazienza sua con un lungo discorso.

Io ho domandato la parola soltanto per spiegare brevemente il concetto del mio emendamento. Lo scopo che mi propongo è di far sì che i mezzadri entrino effettivamente a far parte del Corpo elettorale; e non solo i mezzadri, ma anche i coloni parziali, che sono

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

compresi nel § 3° dell'art. 2, che abbiamo testè votato.

Nessuno certamente di voi ignora, o Signori, come questa classe di agricoltori meriti ogni fiducia, e come per tradizioni e moralità, e per gli stessi suoi interessi essa sia affezionata agli ordini civili, rispettosa delle autorità e delle leggi.

Quindi il procurare che questi cittadini non restino fuori del Corpo elettorale, parmi che sia cosa che meriti tutta l'attenzione del Senato; tanto più poi che, come il Senato udì ieri dall'on. Senatore Pessina e dallo stesso signor Ministro della Giustizia, si tratta di un numero notevolissimo di elettori; si tratta, secondo il primo, di 200,000 elettori; ed a parere dell'on. Ministro, di 250,000.

E notiamo bene anche un'altra cosa, cioè che se questa classe non entra nel Corpo elettorale per il titolo per cui è ammessa dalla legge, è difficile che possa entrarci per altro titolo, perchè in generale i capi della famiglia di mezzadri è molto se sanno leggere e scrivere. Per conseguenza non è probabile che essi possano arrivare ad entrare nel Corpo elettorale per il titolo della capacità.

Io credo dunque che il voler adoperarci perchè questo articolo che abbiamo votato sia una verità, è cosa che merita, ripeto, tutto l'interesse per parte dei miei Colloghi.

Io mi sono proposto di non abusare della pazienza del Senato, quindi non risponderò a tutte le varie cose che furono dette da alcuni oratori ieri, più o meno esplicitamente, in senso opposto a quello che in questo argomento desidero che si faccia.

Però una sola osservazione mi permetto di sottomettere all'attenzione del Senato.

L'ammissione dei mezzadri nel Corpo elettorale è un concetto che per la prima volta compare nella proposta di legge che l'on. Presidente del Consiglio presentò nel 1879. È dunque tutto merito suo, se quest'idea ha fatto poi molta strada.

Quella disposizione, innanzi tutto, fu accettata allora dalla Camera dei Deputati; poi è stata riprodotta nel nuovo progetto presentato nel 1880.

La nuova Commissione della Camera dei Deputati l'adottò allargandola notevolmente, e la Camera l'ampliò ancora; e' invece di limitarla

ai soli mezzadri, la volle estesa ai coloni parziari in generale. Coll'articolo che voi avete testè votato, o Signori, avete maggiormente ampliato il numero degli elettori che usciranno da questa classe di cittadini; avete ammesso quelli che lavorano fondi, i quali pagano 80 lire compresa la imposta provinciale.

Io non avrò dunque necessità di spendere molte parole per dimostrare al Senato l'opportunità di ammettere i mezzadri nel Corpo elettorale.

Ma eccoci al punto serio. Dall'esperienza che io ho di queste cose, poichè vivo in un paese di mezzadria e ne conosco tutti i particolari, posso dire che: quantunque il comma secondo dell'art. 4 sia stato migliorato dall'Ufficio, esso riesce a questo risultato cioè: di escludere la massima parte dei mezzadri che si volevano ammettere col comma terzo dell'art. 3. Mi spiego.

Questo paragrafo richiede, perchè un mezzadro possa essere ammesso nel Corpo elettorale, una data certa che risulti da contratto anteriore di sei mesi al tempo stabilito per compilare le liste.

Ora, o Signori, voi non ignorate le abitudini di questa classe di cittadini. Essi alieni per consuetudine dalla vita pubblica, rifuggono dal cercare di farsi avanti nelle pubbliche faccende. Per ciò accadrà che nessuno, o pochissimi, presenteranno i documenti necessari per stabilire la richiesta data certa. E non potendo questa stabilirsi, le Giunte non potranno iscriverli neppure di ufficio. Non basta. Io credo che la massima parte dei mezzadri, almeno quelli del mio paese, neppur volendolo, potrebbe dimostrare la data certa del primitivo contratto di mezzadria.

Sono moltissimi quelli, i quali, di padre in figlio, sono rimasti nel podere medesimo, i di cui contratti si sono rinnovati per le vie consuetudinarie, ed è impossibile pretendere da essi la data certa del contratto originario.

Ma io osserverò che dai registri catastali risulta limpidamente la somma d'imposta, che paga il fondo coltivato e condotto da un colono. Dai registri di popolazione di tutti i Comuni del Regno, risulta quali sieno le famiglie coloniche che abitano nel Comune.

D'altronde, come ho detto, il contratto si rinnova per consuetudine a certe date fisse sta-

bilite dalla legge o dalle consuetudini, le quali hanno forza di legge riconosciuta da tutti i tribunali. Quindi è che le Giunte hanno le prove in mano per sapere se un individuo è colono o mezzadro, se il suo podere paga 80 lire e se il suo contratto è anteriore di 6 mesi alla epoca in cui si formano le liste.

A me pare adunque che non si debba esigere che la data certa sia provata da atti o da contratti, ma che sia sufficiente risulti dal fatto notorio che l'individuo è colono o mezzadro del tal fondo, che tutti nel Comune conoscono, poichè questi sono fatti che nei piccoli centri sono notorî a tutti.

Questo argomento fu sollevato e discusso lungamente davanti alla Camera dei Deputati, quando appunto fu proposto come emendamento da introdurre in questo articolo, quella parola della data certa. Vi fu chi la combattè dal punto di vista dal quale io stesso parlo oggi. Vi furono spiegazioni reciproche e parve dalla discussione che si ritenesse che la data certa non dovesse solamente essere provata mercè registrazioni regolari al Demanio, ma che bastassero anche le prove derivanti dai fatti notorî.

Se così è, e se questa è l'interpretazione che deve prevalere, parrebbe a me opportuno che il Senato togliesse di mezzo questa questione.

È per questo che io proporrei che dove si dice nell'articolo che « si richiede la data certa che risulti da atto o da contratto anteriore di sei mesi almeno al tempo per la revisione delle liste », si dicesse: « Si richiede la data certa che risulti da atti, o contratti, o fatti notorî anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito, ecc. »

Quest'è l'emendamento che io ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Sono dispiacente di non potermi associare all'opinione dell'onorevole Senatore Cambray-Digny, tanto maggiormente che, dovendo il progetto ritornare alla Camera elettiva, si potrebbe impegnare una grave discussione che è prudenza di evitare.

Tutti riconoscono i benefici effetti della mezzadria, e desidererei che si potesse man mano distendere in tutta la superficie del regno, non

solo nell'interesse dell'agricoltura, ma anche della pubblica tranquillità. Il mezzadro che partecipa ai prodotti del fondo, può considerarsi come comproprietario, interessato a migliorare il fondo, anche perchè si trasmette da padre a figlio.

Ma non bisogna creare una diversità di trattamento tra i mezzadri e gli altri conduttori dei fondi, i quali si trovano nella medesima condizione. La colonia parziaria nelle provincie meridionali si tramanda anche da padre a figlio; ma se precario è il titolo dei coloni parziari, egualmente precario è quello dei mezzadri; cosicchè l'affitto deve avere una data certa e deve constare da un contratto o da un atto. Il progetto ministeriale richiedeva che la prova dell'affitto dovesse risultare da un contratto; ma l'Ufficio Centrale ha sapientemente modificato questa disposizione, aggiungendo che l'affitto si può provare con un atto, purchè abbia la data certa anteriore di sei mesi almeno al tempo stabilito per la revisione delle liste. La parola *atto* è così generica, che abbraccia qualunque equipollente, la cui estimazione è rimessa al criterio della Giunta comunale.

Ma l'onorevole Digny crede che la notorietà dell'affitto anteriore di sei mesi dovrebbe essere rispettata per ammettere il mezzadro allo esercizio del diritto elettorale. Se a forza di notorietà si volessero accertare le contrattazioni, si incorrerebbe in un arbitrio sfrenato, poichè non sempre si può accertare se un fatto è, o pur no, notorio; e non tutti sono d'accordo sugli elementi che debbono concorrere per istabilire la notorietà.

In una parola, la prova o della mezzadria o di altro genere di affitto deve risultare da un atto scritto di data certa, altrimenti si aprirebbe il varco alle frodi, che conviene evitare.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Io aggrungerò poche considerazioni a quelle testè svolte dall'onorevole Senatore Miraglia.

Questa disposizione riguardo ai mezzadri non c'era nei disegni sulla riforma elettorale precedenti a quello da me presentato; ma a me è sembrato che si dovesse comprendere anche

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

la categoria dei mezzadri per principio di giustizia, per parità di trattamento.

Già nell'altro ramo del Parlamento io ho detto come, secondo me, sia evidente che pagare un fitto, cioè dare al proprietario un corrispettivo dei vantaggi che il coltivatore trae colla sua opera da un fondo non proprio, così nel caso che questo corrispettivo sia pagato in denaro, in ragione o no di superficie, come nel caso che sia pagato per una parte o in tutto in derrate, proporzionalmente ai raccolti che si ritraggono dal fondo, secondo me si tratti pur sempre di un corrispettivo pagato al proprietario del fondo da chi attende alla coltivazione di esso.

Dunque non c'era proprio nessuna ragione per usare un diverso trattamento; ed è per questa ragione che io ho introdotto la nuova disposizione nel disegno di legge. Ma concedendo ai mezzadri questo trattamento, fondato sulla giustizia, si mettono anche questi nostri concittadini soltanto nel diritto comune; e non bisogna fare ad essi dei privilegi, nè consentire a disposizioni che rendono più difficile e più fastidiosa, e forse anche litigiosa, l'applicazione della legge.

Che cosa potrebbe accadere quando si applicasse una disposizione elastica, per la quale la disputabilissima notorietà e le consuetudini dovessero servire di fondamento per l'iscrizione di un mezzadro sulla lista elettorale? Poco di bene. Prima di tutto l'incertezza nelle formazioni delle liste. Perchè la sola notorietà? Qui non si tratta di un fatto notorio, cioè della semplice esistenza di un contratto di mezzadria, ma si tratta di vedere se questo contratto di mezzadria si riferisca a certi determinati fondi, colpiti di un determinato estimo e paganti una certa imposta, onde a' termini della legge i mezzadri debbano essere compresi nelle liste. Occorre pertanto un'indagine; non basta una notorietà *a priori*. E poi, o Signori, a che servirebbe sottrarre i mezzadri alla legge comune? Credo che nessuno in questo Consesso lo vorrà, perchè certamente non si può fare una condizione privilegiata in una legge di questa natura.

Ora, i contratti di mezzadria, quando pagano una data somma d'imposta, sono soggetti alla tassa di registro.

Che cosa avverrà? Parlo di un fatto che ac-

cade in Italia anche per altri contratti soggetti alla registrazione, come i contratti di locazione di case: cioè che è molto frequente il caso che non siano registrati e l'Amministrazione non è ancora riuscita ad applicare loro la tassa di registro, quantunque sia voluta dalla legge. Accade come della tassa di ricchezza mobile, che ancora non si è riusciti ad applicare in giusta proporzione ad una grandissima quantità di contribuenti.

Chè, se ci si fosse riusciti, certo le finanze ne ritrarrebbero un considerevole vantaggio.

Ora, tornando ai mezzadri, supponete che si facciano le liste inserendovi tutti i mezzadri. In questo caso che avverrebbe? La lista elettorale essendo un documento pubblico, senza dubbio un ufficiale del registro è in diritto di vederla; e il ricevitore, vedendo l'iscrizione di tutti questi mezzadri, i quali hanno diritto in forza della non contestata iscrizione di esercitare il diritto elettorale, e vedendo che il loro contratto non è registrato, li costringerà a registrarlo; ed essendo imposta una multa per tutti i contratti che non siano stati registrati entro un certo termine dalla loro stipulazione, ne viene che la proposta disposizione avrebbe per conseguenza di imporre ad un gran numero di mezzadri multe considerevoli e superiori di gran lunga alla tassa che dovrebbero pagare all'erario in forza della legge del registro; quindi, invece di far loro un beneficio, avremmo inflitto loro una pena. E di più, una volta entrati in questa via, temo che ben pochi mezzadri andranno a chiedere di essere ammessi al beneficio dell'iscrizione elettorale, e anzi temo che molti supplicheranno le Giunte comunali e i loro delegati di escluderli dalle liste.

Per queste ragioni il Ministero accetta la variazione introdotta dall'Ufficio Centrale, che cioè non si parli solamente di contratti, ma di atti, appunto per dare ai mezzadri la maggiore latitudine di essere compresi nelle liste, ma a condizione che essi pure siano nel diritto comune: io non potrei accettare un'altra modificazione, quale quella proposta dall'onorevole Senatore Digny, perchè credo che in pratica sarebbe causa di gravissimi inconvenienti e non raggiungerebbe lo scopo che si vorrebbe ottenere.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io ho bisogno di protestare avanti al Senato, che davvero non ho mai inteso di chiedere un privilegio per nessuno, e molto meno per i mezzadri delle provincie toscane.

Prima di tutto, all'onorevole mio vicino, il Senatore Miraglia, debbo replicare che è vero che in Toscana la mezzadria è molto universalizzata, e forse molto più che nelle altre parti d'Italia; ma io ho veduto alcuni documenti dai quali risulta che moltissime sono le provincie d'Italia dove, in proporzione più o meno estesa, la mezzadria è in vigore; e certamente se il numero dei mezzadri arriva a 200,000, questo dimostra evidentemente che non sono tutti toscani, poichè sarebbe impossibile che in una popolazione di 2,000,000 di abitanti ci fossero 200,000 mezzadri.

Dunque la mia proposta sta a favore di tutti i mezzadri del Regno d'Italia che, ripeto, sono moltissimi.

In secondo luogo, all'onorevole Depretis io mi permetto di osservare che non è davvero un privilegio che io chiedo. Io stesso ho riconosciuto il merito dell'onorevole Depretis, di avere per il primo ammesso, chiaramente, nettamente, questa categoria di cittadini, a figurare nelle liste elettorali. Mi duole che per una considerazione fiscale o che agli occhi miei ha il carattere di fiscale, l'onor. Depretis si opponga all'accettazione del mio emendamento. Io non intendo davvero sottrarre i mezzadri alla legge comune e all'obbligo di pagare le imposte. Ma, o Signori, per poco che il Senato e l'onorevole signor Presidente del Consiglio, ci vogliano pensare, vedranno che, lungi dall'essere la mia proposta un modo di sottrarli al pagamento delle imposte, è invece un modo di dare all'agente delle tasse il mezzo più sicuro per trovare quelli che non hanno pagato i diritti di registro.

Io non credo che una legge elettorale debba prendere l'andatura di una legge fiscale. Non credo che una legge elettorale debba mettere per condizione dell'esercizio di questo diritto l'aver o no soddisfatto regolarmente alla prescrizione delle leggi fiscali. Ma la lista elettorale, in cui si troverà iscritto un nome che non ha pagato le imposte, potrà poi servire di documento all'agente delle tasse, per obbligare

il contribuente a pagare. Quindi nessun danno, anzi vantaggio per il Tesoro. Che se finora a codesti agenti delle tasse non è riuscito trovare il mezzadro moroso, avranno un mezzo di più per poterlo richiamare al pagamento delle imposte dovute. Dunque non mi pare che considerazioni finanziarie e fiscali debbano entrare in questa questione, nè soprattutto che militino contro la proposta che io faccio.

Si è parlato d'incertezze; ma, Signori, io mi appello a tutti quelli, i quali vivono nelle campagne e conoscono bene cosa sia la mezzadria, e domando se sia possibile che una Giunta comunale ignori se una tale famiglia è, o se non è di mezzadri.

Del resto, la legge dà i mezzi per rettificare le liste quando siano in qualche parte erroneamente formate; dà i mezzi più efficaci perchè dà il diritto di ricorrere alla Commissione provinciale e ai tribunali a tutti i singoli elettori.

Ora, se una Giunta comunale avesse iscritto uno che non fosse mezzadro, ma un semplice operante giornaliero, come mezzadro, troppo facile sarebbe agli altri elettori il ricorrere alle autorità per farlo radiare dalle liste.

Quindi mi pare, che quando colle parole che io ho proposto si esclude l'idea che sia necessario il contratto legalmente registrato da presentarsi dall'elettore per essere iscritto nelle liste, questo non fa correre nessun rischio d'ammissione nelle liste di persone che non ci debbano entrare.

Del resto, io mi rimetto intieramente al Senato.

Se la mia proposta non sarà ammessa, spero, non fosse altro, che essa servirà alle Giunte comunali per più facilmente interpretare l'articolo che la Commissione ed il Ministero propongono.

Quindi non aggiungo altre parole.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Cambray-Digny corrisponde a quegli intendimenti che si è proposto l'Ufficio Centrale, quando ha introdotto un'aggiunta all'articolo così come era stato proposto dalla Camera dei Deputati.

Però parmi che al desiderio dell'onorevole

Senatore Cambray-Digny sia già provveduto colla legge stessa.

Prego di por mente all'art. 18, ove, trattandosi delle liste elettorali, è detto che alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio, il che certamente va inteso con discrezione, poichè non si applica dove dalla legge è richiesta specificamente una data maniera di prova o di procedura.

Ma dopo che l'Ufficio Centrale ha dichiarato che non occorrono più soltanto i contratti, ma bastano inoltre gli atti, con che si fa luogo alle convenzioni stesse verbali, e tenuto conto che col dare questa maggiore ampiezza alla disposizione di legge non si è punto esclusa veruna larghezza di equipollenti, ammessa dal Codice civile, ci sembra che all'intendimento del Senatore Cambray-Digny, che è il nostro pure, la legge provveda.

Adottando la formula da lui proposta, mi sembra, poichè di interpellare espressamente l'Ufficio Centrale non ebbi modo, che si aprirebbe l'adito ad altre discussioni sulla qualità che quella notorietà debba avere.

Stando in questi termini, parmi, il che infine è quanto ci preme, che si sia aperto largo adito perchè le ragioni dei coloni all'esercizio del diritto elettorale sien salve non solo, ma d'assai agevolate.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io prego l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale a perdonarmi, ma io non posso non insistere sulla proposta fatta. Egli mi dice: Voi non avete bisogno di questa aggiunta perchè già l'art. 18 dispensa dalla prova di ciò che è notorio, e un articolo del Codice parla degli equipollenti per provare la data dei contratti.

Dunque - si dice - non avete bisogno di altro; quelle due disposizioni provvedono sufficientemente.

Ma io osservo che occorrerà una interpretazione! Ora, io volevo precisamente togliere il dubbio e il pericolo d'interpretazioni diverse, introducendo nella legge una disposizione chiara e netta.

Aggiunge inoltre l'onorevole Relatore che la parola notorietà può avere diverse definizioni. Io, in verità, non sono giureconsulto, e non

oserei quindi impegnarmi in una discussione sopra le diverse definizioni che la parola *notorietà* può avere.

Ho cercato solo di evitare ogni equivoco parlando di fatto notorio e non della notorietà in genere.

Secondo il mio concetto, bisogna assolutamente che ci sia un fatto conosciuto, notorio, il quale dia alle Giunte la facoltà chiara e netta d'inserire quei nomi nelle liste elettorali.

Mi pareva di avere raggiunto omai la maggiore precisione, e il modo migliore per togliere ogni incertezza.

Perciò, dispiacemi assai di non potermi arrendere a queste assicurazioni d'interpretazione, colle quali la incertezza rimarrebbe.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFREDI. Mi pare che l'articolo come è nel progetto del Ministero avrebbe risposto meglio anche alle intenzioni dell'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Questo articolo dice: « Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, dell'articolo precedente, i relativi contratti devono avere data certa anteriore di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 20 per la revisione delle liste elettorali ».

Nell'applicazione di questo articolo come si sarebbe proceduto?

Si sarebbe ricorso al codice civile per vedere in quanti e quali modi si stabilisca la data certa, e si sarebbe dovuto ricorrere all'art. 1327 di detto codice, il quale indica tre casi specifici di data certa nelle scritture private, e poi finisce col dire: *e quando la data risulta da altre prove equipollenti*.

Così, per quanto si riferisce al diritto comune, mi pare che l'onorevole Cambray-Digny sarebbe stato appagato piuttosto coll'articolo del progetto ministeriale che coll'articolo emendato. L'articolo come è emendato insinua il dubbio che si fondi una deroga al diritto comune, cioè, che si mantengano solo i casi di prova di data certa risultante dal registro dei decessi o dalla indicazione dell'atto in altro atto registrato, e si escludano poi le altre prove equipollenti.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io ripeto che la formola adottata dall'Ufficio Centrale è la più generica, e da soddisfare ai desiderî dell'onorevole Digny. Qualunque atto e di qualunque natura, purchè abbia data certa, fa prova della esistenza dell'affitto, e non si può andare al di là di questo sistema adottato dall'Ufficio Centrale. Se bastasse la semplice notorietà, s'introdurrebbero nel Corpo elettorale persone che non si trovano nella condizione richiesta dall'articolo in discussione; e bisogna persuadersi che a chi è veramente mezzadro, colono parziario, o affittuario, non può mancare un atto qualunque che accerti la sua qualità.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io mi limito a pregare il signor Ministro, di voler dire se accetta l'interpretazione data a questo articolo dal Senatore Manfredi; se questo è, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il signor Presidente del Consiglio ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Io credo che tanto l'articolo 18 citato dall'onorevole Relatore, quanto la disposizione precisa del Codice civile citata dal Senatore Manfredi, non siano menomamente e non debbano intendersi menomamente derogati per le disposizioni di quest'articolo. Ma venendo al caso speciale della notorietà che il Senatore Digny vorrebbe preventivamente inserire in quest'articolo, io prego di considerare che questa notorietà, come fatto generico, per le mezzadrie, non conclude nulla, perchè da sè sola non basta, e occorre anche la prova che quella tal mezzadria si trovi nelle condizioni per le quali il mezzadro possa essere iscritto nelle liste elettorali. Quindi occorre sapere la superficie del fondo, la tassa che paga, cose che non si possono sapere per notorietà. E può avvenire il caso che a prima vista sembri che un mezzadro debba essere iscritto fra gli elettori, e che poi, compiute le indagini necessarie, risulti il contrario.

Stanno, è vero, gli equipollenti indicati dal Senatore Manfredi; ma se qui si stabilisse la notorietà, essa non solo non servirebbe, ma sarebbe pericolosa; e però il Ministero non vi può consentire.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. In seguito a queste spiegazioni, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando al Ministero se accetta l'art. 4 dell'Ufficio Centrale.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. Ho già dichiarato che l'accetto.

PRESIDENTE. Ora si darà di nuovo lettura dell'art. 4 per porlo ai voti.

Art. 4.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 20 per la revisione delle liste elettorali.

(Approvato).

Art. 5.

Le imposte di cui nel numero 1 dell'articolo 3, s'imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

(Approvato).

Art. 6.

Per la computazione del censo elettorale, le imposte su beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle su beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore, e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per patto pagata dall'enfiteuta o dal conduttore, oppure dal padrone diretto o dal locatore.

(Approvato).

Art. 7.

I proprietari di stabili che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero, ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si

tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.

(Approvato).

Art. 8.

Per costituire il censo elettorale stabilito al numero 1 dell'articolo 3, si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato.

PRESIDENTE. Su questo articolo ottavo e precisamente alle ultime parole il Senatore Miraglia propone che si aggiungano queste: « o pel consenso dei coniugi omologato dal tribunale ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. La ragione per cui ho proposto questo emendamento è la seguente: La separazione legale dei coniugi può avere luogo anche pel loro consenso, omologato dal tribunale, e deve conseguentemente produrre i medesimi effetti della separazione derivante da sentenza passata in cosa giudicata.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio Centrale se accetta questo emendamento.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Si accetta.

PRESIDENTE. Anche il Ministero accetta l'emendamento?

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Si accetta.

PRESIDENTE. Si rilegge l'art. 8 coll'aggiunta proposta dal Senatore Miraglia:

« Per costituire il censo elettorale stabilito al numero 1 dell'art. 3, si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

« Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal tribunale ».

Chi approva quest'articolo così modificato voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 9.

Per gli effetti elettorali le imposte pagate da proprietari di beni indivisi o da una società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri, deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza della società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone che si aggiunga, dopo il primo, il seguente capoverso:

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei diritti elettorali nascenti dalle disposizioni dell'art. 3 ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Chiedo prima di tutto al Ministero se accetta l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'intero art. 9 coll'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 10.

I fitti pagati per beni appartenenti a società in accomandita od anonime, e le imposte sui beni spettanti a tali società, sono imputati nel censo dei gestori o direttori, fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale della quale deve constare nel modo sovrindicato.

(Approvato).

Art. 11.

Le imposte dirette non sono computate, per l'esercizio del diritto elettorale, se non sono state effettivamente pagate da sei mesi almeno prima che incomincino le operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone che l'art. 11 sia modificato in questi termini:

Art. 11.

Le imposte dirette non sono computate, per l'esercizio del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore nè al conduttore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

Ora tanto nel testo ministeriale, quanto nel testo dell'Ufficio Centrale, il signor Senatore Miraglia propone che si sopprimano le parole: *o per anticipazione di eredità*.

Interrogo prima di tutto il Ministero se intende di approvare la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io dirò brevi parole per spiegare i motivi per i quali era stata introdotta dalla Commissione della Camera elettiva la guarentigia cui desidera si rinunci l'Ufficio Centrale.

Noi ci eravamo dati cura di togliere le frodi elettorali, d'impedire quelli artifici, mediante i quali vediamo come in tutti i paesi sia facile moltiplicare gli elettori, fabbricandone molti che non vi hanno diritto.

Sappiamo, in Inghilterra, della celebre clausola Chandol, intesa appunto ad eliminare consimili frodi elettorali. In Francia, per impedire la moltiplicazione degli elettori mediante fittizie compre e vendite, si era fatta una legge speciale, quella del 25 aprile 1845.

Sappiamo inoltre, come fu accennato dall'onorevole Lampertico nella sua Relazione; quante disposizioni furono introdotte nel Belgio analoghe a quelle che sono comprese nell'articolo approvato dalla Camera elettiva.

La legge vigente contiene disposizioni, le quali stabiliscono qualche guarentigia per rispetto agli elettori da iscriversi nelle liste quali contri-

buenti, sia per l'imposta fondiaria, sia anche per l'imposta personale e mobiliare, che era in vigore allorchè fu pubblicata quella legge. Imperciocchè la medesima determinò che l'imposta prediale non fosse computata nel censo elettorale se lo stabile non era posseduto prima dell'annua revisione delle liste; e che l'imposta personale e mobiliare, la quale commisuravasi, in parte, sul valore locativo, non si computasse se non era stata fatta prima di quel tempo la locazione.

Più tardi venne tolta l'imposta personale e mobiliare e vi fu sostituita quella sui redditi di ricchezza mobile. Ora, noi intendevamo di provvedere ad assicurare, anche per l'imposta di ricchezza mobile, che l'elettore fosse effettivo contribuente, affinchè non avvenissero frodi per questo titolo.

Perciò nel disegno di legge si era stabilito che pel titolo stesso non si potesse essere elettore, se non in quanto l'imposta corrispondente fosse stata effettivamente pagata.

L'Ufficio Centrale trovò in questa disposizione degl'inconvenienti; e noi, per mostrare che non siamo inflessibili in ciò che non ci sembra essenziale, non insisteremo, avendo già dichiarato che quando la legge fosse dovuta ritornare all'altro ramo del Parlamento, per le modificazioni minori avremmo usato la massima arrendevolezza e deferenza all'Ufficio Centrale.

Non voglio però omettere di osservare che la disposizione di cui si tratta era stata determinata da informazioni ufficiali, che facevano conoscere come da non effettivi contribuenti si fosse abusivamente ottenuta l'iscrizione nelle liste elettorali di taluna fra le principalissime città del Regno.

Essi avevano denunciato un reddito di ricchezza mobile che non possedevano. Ora, è naturale che quando un individuo si denuncia come possessore di redditi di ricchezza mobile, l'agente delle tasse lo iscriva; e, passando i ruoli dall'agente delle imposte al municipio per la formazione delle liste elettorali, è ovvio che chi figura nei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile, venga iscritto nelle liste medesime; mentre è pur naturale che colui che non ha nulla, che è un contribuente meramente fittizio, non paghi, e che l'esattore il quale si presenta per riscuotere la tassa non trovi nulla

e debba quindi passare quella quota tra le inesigibili. Noi avevamo introdotto la disposizione dell'art. 11 appunto per evitare simili artifici. Non di meno, per far opera di conciliazione, in quanto è possibile, ci limitiamo, ed in ciò alla sua volta l'Ufficio Centrale è d'accordo con noi, ad escludere le parole con cui nell'emendamento dicesi: « *è fatta la locazione* » e le altre « *nè al conduttore* ». Nell'emendamento si dice che le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, se non siasi posseduto lo stabile, o *fatta la locazione* anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali. Questa disposizione è stata presa dalla legge in oggi vigente, nella quale la dizione « *fatta la locazione* » si riferiva alla tassa personale e mobiliare, che in parte determinavasi dal valore locativo. Ma ora non vi è più alcuna imposta diretta la quale sia basata sulla locazione, onde quella frase non avrebbe senso; mentre, d'altra parte, ai diritti elettorali dipendenti dalla locazione di fabbricati per uso di abitazione o di negozio provvedetassativamente il precedente art. 4 che è stato già approvato. Quindi noi saremmo d'accordo colla Commissione nel dire: « Le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali ». E così nel capoverso si ometterebbe di parlare del conduttore.

PRESIDENTE. Dunque il Ministero propone di escludere nel primo alinea le parole: « *e fatta la locazione* » e nel secondo alinea le altre « *nè al conduttore* ».

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Non occorre dire che noi dell'Ufficio Centrale, come l'intero Senato, rendiamo piena giustizia alle oneste intenzioni che mossero il Ministero ad introdurre in questo articolo di legge la regola che gli elettori per censo non possono altrimenti esercitare il proprio diritto se non dimostrano di aver pagato le contribuzioni nel momento in cui domandano l'iscrizione. A noi è sembrata dura, troppo dura questa disposizione, e ci sarebbe facile dimostrare che non si può, senza ingiuria e senza inconvenienti, subordinare l'esercizio di un così alto diritto all'obbligo di provare il

pagamento dell'imposta; ma poichè l'onorevole Ministro rinuncia al suo progetto, anch'io tralascierò di esporre più ampiamente le ragioni alle quali l'Ufficio Centrale si è ispirato nel fare la sua proposta, accettata dal Governo.

Questo solamente dirò, che se alcuni inconvenienti si possono qualche rara volta manifestare, non ci sembra conveniente sottoporre ad un trattamento tanto rigoroso la numerosa famiglia dei contribuenti che pagano regolarmente le loro imposte, e costringerli annualmente a dar la prova del pagamento effettivo, se vogliono essere iscritti sull'albo degli elettori.

Quindi su questo argomento, lo ripeto, non ho altro da aggiungere.

Il Ministro però ha detto che amerebbe fossero cancellate alcune parole dell'articolo che riguarda la materia della locazione e si riferiscono alle persone del conduttore.

Ora, in questa parte, come egli vi diceva, l'Ufficio Centrale è perfettamente d'accordo col Ministero. Noi ci siamo convinti che la materia è regolata dalle disposizioni dell'art. 4°, e consentiamo alla cancellazione delle frasi indicate dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Adunque rispetto a quest'articolo, oltre alla soppressione stata concertata tra il Ministero e l'Ufficio Centrale delle parole « *e fatta la locazione* » nel primo comma, e di quelle « *nè al conduttore* » nel secondo occorre vedere se il Senato intenda di sopprimere, come propone l'onorevole Miraglia, anche le parole « *o per anticipazione di eredità* ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Veggo con piacere che l'onorevole Guardisigilli e l'Ufficio Centrale si sono concordati nella redazione di questo articolo; ed a me non rimane che dir poche parole per giustificare la mia proposta di sopprimere le ultime parole: *o per anticipazione di eredità*.

S'intende bene che pel trapasso, a causa di morte, del fondo posseduto, continuando la personalità civile del possessore, non vi può esser frode alla disposizione della legge; ma non intendo che pel trasferimento a titolo particolare e con atto tra vivi ci potesse essere continuazione di personalità giuridica tra il defunto e l'avente causa a titolo particolare. Del resto me ne rimetto alla saviezza del Senato.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. Il Ministero vuole esprimere il suo avviso rispetto all'emendamento del Senatore Miraglia?

ZANARDELLI, *Ministro Guardasigilli*. La disposizione della quale ora si tratta è mantenuta, quale si trova, dalla legge vigente. Pure io, apprese le ragioni accennate dal Senatore Miraglia, non ho difficoltà d'accettare l'emendamento. Nondimeno desidero sentire anche l'opinione dell'Ufficio centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale deciderrebbe di mantenere l'articolo quale è, come pare sia anche l'intendimento del Ministro Guardasigilli.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Quando l'Ufficio Centrale non l'accetta, io non voglio essere d'ostacolo all'approvazione dell'articolo e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque il Senatore Miraglia non insiste nel suo emendamento. Leggo l'articolo come venne modificato:

Art. 11.

Le imposte dirette non sono computate, per l'esercizio del diritto elettorale, *se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni* dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 12.

Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata personalmente dal proprio marito, possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi, di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio col-

legio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Il signor Senatore Miraglia propone a quest'art. 12 due emendamenti.

Il primo consiste nel sostituire in principio dell'articolo alla parola *personalmente*, l'altra *legalmente*.

Il secondo è relativo al penultimo capoverso e consiste nell'aggiungere alle parole « *autenticata dal notaio* » le seguenti « *in carta libera* ».

Ha la parola l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Ecco la ragione semplicissima dei due miei modesti emendamenti su questo art. 12.

Alla parola *personalmente* mi piace di vedere sostituita l'altra *legalmente* per meglio intendere che la separazione tra coniugi non dev'essere di fatto, ma di diritto, vale a dire pronunciata per sentenza, o derivante da consenso omologato dal tribunale, perchè possa ricevere la sua applicazione la disposizione dell'articolo in parola.

Per quanto riguarda le *delegazioni* che possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio, io ho aggiunte le parole *in carta libera*, per evitare le quistioni che potrebbero sollevarsi dall'amministrazione delle finanze. Egli è vero che le carte occorrenti per l'esercizio del diritto elettorale non sono soggette a bollo; ma le delegazioni, di cui è parola in questo art. 12, sono atti rivolti a beneficio dei discendenti per essere ammessi all'esercizio dell'elettorato, cosicchè a stretto rigore dei principj le delegazioni devono essere scritte in carta da bollo.

Ma a rigore dei principj si può fare eccezione, osservando che in sostanza il fine della delegazione mira all'esercizio dell'elettorato politico, e non già ad affari patrimoniali, ond'è che, ammettendosi il beneficio della carta esente da bollo per le delegazioni, sono eliminati ostacoli pecuniari all'allargamento dell'elettorato.

PRESIDENTE. Domando al Ministero la sua opi-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

nione circa questi due emendamenti del Senatore Miraglia.

Il primo emendamento consiste nel sostituire nel primo alinea alla parola *personalmente* la parola *legalmente*.

Il Ministro accetta?

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.

Accetta.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. L'altro emendamento consiste nell'aggiungere all'ultimo capoverso, alle parole « *autenticata dal notaio* » le seguenti: « *in carta libera.* »

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.

Faccio osservare all'on. Senatore Miraglia che questa disposizione parmi resa superflua da quella dell'art. 41, inquantochè ivi si dice:

« Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa ecc. »

Ora, anche questo è un atto concernente l'esercizio del diritto elettorale e non è estraneo al procedimento amministrativo, sicchè il desiderio dell'on. Senatore Miraglia parmi venga soddisfatto dal predetto art. 41.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io già presentiva la risposta dell'onorevole Guardasigilli. Se egli opina che la disposizione dell'art. 41 di questo progetto di legge ch'esenta da spese di bollo le carte occorrenti per l'elettorato politico, comprende anche le delegazioni, a che mettere ostacolo all'adozione del mio emendamento? Ma, siccome io penso che le delegazioni sono cosa ben diversa dalle carte contemplate nell'art. 41, è necessario che si introduca il mio emendamento, altrimenti le delegazioni si dovranno distendere su carta da bollo. Sollevato il dubbio bisogna risolverlo, poichè l'esperienza giornaliera dimostra che davanti i tribunali non valgono le dichiarazioni dei Ministri e quelle dei membri del Parlamento per dare alla legge un significato diverso da quello che deriva dalla lettera della legge e dallo spirito che l'ha informata.

Per lo che se il Senato crede sieno sufficienti le dichiarazioni del Guardasigilli, io ritiro il mio emendamento.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. L'Ufficio Centrale non vede la ragione perchè si debba, con una speciale disposizione di legge che propone il Senatore Miraglia, sanzionare la massima.

Noi non possiamo nè dobbiamo provvedere ai casi singoli; e non sembra d'altronde che nella specie soccorrano valide ragioni per introdurre espressamente un trattamento di favore.

L'Ufficio Centrale ha fatto buon viso a molti degli emendamenti proposti dal Senatore Miraglia; ma non credo che convenga accettare quello che ora si discute e lo prego a volerlo ritirare.

Senatore MIRAGLIA. Se l'Ufficio Centrale non l'accetta, io lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 12 così emendato:

Art. 12.

Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito, possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi, di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

(Approvato).

Art. 13.

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere, con dichiarazione firmata, al Sindaco del Comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo d'aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione fatta al sindaco del Comune che abbandona.

(Approvato).

Art. 14.

Gli elettori ascritti quali sott'ufficiali e soldati all'esercito o all'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle provincie e dei Comuni.

PRESIDENTE. A quest'articolo l'Ufficio Centrale ha proposto un'emendamento, e precisamente nella prima parte.

L'emendamento è il seguente:

Art. 14.

I sott'ufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Il Ministero vi acconsente?

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Sì.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 14 con quest'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Chi intende approvare quest'articolo così emendato, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 15.

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

(Approvato).

Art. 16.

Il quindici gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che non essendo iscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno d'età, lo compiano non più tardi del 30 giugno dell'anno in corso.

(Approvato).

Art. 17.

Ogni cittadino del Regno che presenta la domanda per essere iscritto nelle liste elettorali deve corredarla colle indicazioni comprovanti:

1. Il luogo e la data della nascita;

2. L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'articolo 13;

3. I titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n. 1 dell'articolo 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente: nel caso ch'egli non la possa sottoscrivere è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

(Approvato).

Art. 18.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.

PRESIDENTE. In quest'articolo il signor Senatore Miraglia propone che alle prime parole: « alla domanda » si aggiungano le parole: « in carta libera ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

Senatore MIRAGLIA. Ritiro la proposta dopo le dichiarazioni precedentemente fatte.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 18 come è concepito e come è stato testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 19.

Trascorso il termine di cui all'articolo 16, la Giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori.

(Approvato).

Art. 20.

La Giunta deve formare o rivedere le liste degli elettori entro il mese di febbraio.

Essa può dividersi in sezioni di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.

(Approvato).

Art. 21.

La Giunta deve inscrivere nelle liste anche coloro che non hanno fatto alcuna domanda, nè presentato alcun documento, quando abbia verificato che riuniscono i requisiti per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente iscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli in fine che rinunciarono al domicilio politico nel Comune a termini dell'articolo 13.

Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. E se il Consiglio comunale si troverà sciolto nel tempo in cui la Giunta comunale deve procedere alle operazioni elettorali, il delegato regio è sostituito alla Giunta comunale ed al Consiglio per l'elezione elettorale. Non ignoro le disposizioni della legge comunale e provinciale; ma il go-

verno nel 1864 opinava che il delegato regio non aveva facoltà di procedere alla formazione delle liste dei giurati, ed il Ministro Pisanelli era propugnatore esimio di questa opinione. A rimuovere ogni difficoltà, il decreto legislativo 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario espressamente dispose, che nel caso che si trovasse sciolto il Consiglio comunale o provinciale, le operazioni stesse sieno eseguite dal Commissario governativo delegato ad amministrare il Comune, o dal Prefetto. Potendo adunque lo stesso dubbio sollevarsi per le liste elettorali politiche, gradirei che l'onorevole Presidente del Consiglio manifestasse la sua opinione sul proposito.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Io veramente non credo che il dubbio sussista.

La legge comunale e provinciale dà facoltà al Governo di sciogliere i Consigli Comunali in date circostanze, che la legge stessa prevede.

Dirò di più che, nell'intendimento di rendere più sicura e perfetta la tutela delle rappresentanze elettive, ho presentato alla Camera un disegno di legge, nel quale sono alcune norme per meglio garantire questi Corpi che sorgono dalle elezioni popolari. Ma già nella legge presente è chiara la disposizione per la quale quando il Consiglio Comunale è sciolto, il Commissario del Governo deve compiere gli atti che la legge attribuisce al Consiglio stesso.

Quindi, secondo me, non può essere dubbio, che il Commissario del Governo possa esercitare le attribuzioni che in quest'articolo sono deferite alla Giunta municipale.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Sono lieto che l'on. Presidente del Consiglio sia concorde colle mie idee. In altri tempi il Governo pensava diversamente; e, se non altro, questa spiegazione serve di norma nel caso che nel periodo elettorale si verificasse una di queste circostanze.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

Senatore SARACCO. Agli schiarimenti dati dall'onorevole Ministro, ci si aggiungono le disposizioni della legge. Ecco infatti quel che sta scritto nell'art. 151 della legge comunale e provinciale:

« In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione del Comune verrà provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario. Questo delegato eserciterà le attribuzioni della Giunta municipale ».

Queste parole della legge tolgono di mezzo qualunque dubbio e devono persuadere il preopinante a ritirare le sue obiezioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 21 come venne testè letto. Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 22.

Le liste devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del Comune colle indicazioni di cui all'articolo 17.

Nella formazione delle liste sarà compilato, con le stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14.

(Approvato).

Art. 23.

Non più tardi del primo giorno di marzo la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

La Giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.

(Approvato).

Art. 24.

La pubblicazione prescritta dall'articolo 23 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali stasi deliberata l'iscrizione nella lista elettorale.

(Approvato).

Art. 25.

La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un'elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

(Approvato).

Art. 26.

Ogni cittadino, nel termine indicato dall'articolo 23, può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi iscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.

Il reclamo, con cui s'impugna una iscrizione, deve, entro lo stesso termine, essere notificato, per cura della Giunta, alla parte interessata.

PRESIDENTE. All'art. 26 l'Ufficio Centrale, propone questo emendamento; cioè che nel capitolo il quale comincia colle parole, « il reclamo con cui s'impugna una iscrizione, ecc. le parole « entro lo stesso termine » siano mutate così « deve entro i tre giorni successivi ecc. »

Domando al Ministero se accetta questo emendamento.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo colla modificazione.

« Ogni cittadino, nel termine indicato dell'art. 23, può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi iscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta ».

Il reclamo, con cui s'impugna una iscrizione, deve, *entro i tre giorni successivi*, essere notificato per cura della Giunta, alla parte interessata.

(Approvato).

Art. 27.

Nella seconda quindicina di marzo il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. Su questo articolo l'Ufficio Centrale propone per emendamento; che invece di scrivere « nella 2^a quindicina di marzo » si scriva « fra il 20 e il 31 marzo ».

Domando al Ministero se accetta questo emendamento.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Quindi pongo ai voti l'articolo così modificato:

Art. 27.

Fra il 20 e il 31 marzo il Consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.

(Approvato.)

Art. 28.

Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 31 marzo, e restano affisse all'albo pretorio fino al 10 aprile.

I nomi degli elettori nuovamente iscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia.

PRESIDENTE. Alla prima parte di quest'art. 28 l'Ufficio Centrale propone che invece delle parole « non più tardi del 31 marzo » si dica: « non più tardi del 5 aprile » e invece delle parole « fino al 10 aprile » si dica fino al 15 aprile stesso ».

Prego il Ministero a dichiarare se accetta.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'art. 28 resta così concepito:

Art. 28.

Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 aprile, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 aprile stesso.

I nomi degli elettori nuovamente iscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia.

(Approvato).

Art. 29.

Il sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste, deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio comunale ha cancellati dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'articolo 25, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farne rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. In quest'articolo è detto che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

Mi pare che si dovrebbe aggiungere: « In caso di rifiuto a fare la ricevuta, se ne farà constare dal messo comunale nella sua relazione ».

Ho veduto che in materia d'imposte e in molte altre, non pochi si rifiutano di fare le ricevute.

Senatore SARACCO. A ciò provvede il diritto comune, e mi pare affatto inutile introdurre disposizioni speciali.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertea non insiste nel suo emendamento?

Senatore BERTEA. Non insisto.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'art. 29 senza emendamenti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere. (Approvato).

Art. 30.

Qualora la Giunta od il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario, all'uopo delegato, a spese del Comune.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

Art. 31.

Qualunque cittadino può appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

L'appello deve essere presentato entro il giorno 10 aprile alla Commissione elettorale della provincia, e notificato entro lo stesso termine all'interessato allorchè si impugna una iscrizione.

Può essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla Commissione predetta, e in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

PRESIDENTE. A questo articolo l'Ufficio Centrale propone che nel primo capoverso invece delle parole: « entro il giorno 10 aprile » si scrivano le altre: « entro il giorno 20 aprile ».

Il Ministro accetta questa modificazione. Metto ai voti l'articolo così emendato.

Art. 31.

Qualunque cittadino può appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

L'appello deve essere presentato *entro il giorno 20 aprile* alla Commissione elettorale della Provincia, e notificato entro lo stesso termine all'interessato allorchè s'impugna una iscrizione.

Può essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè sia trasmesso alla Commissione predetta; e in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

(Approvato).

Art. 32.

La Commissione per gli appelli elettorali è composta del prefetto, che la presiede, del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, e di tre consiglieri provinciali.

Questi ultimi vengono eletti dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria. In questa votazione ciascun membro del Consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due nomi, e si proclamano eletti i tre consiglieri che raccolgono maggior numero di voti.

(Approvato).

Art. 33.

Spirato il termine di cui al precedente articolo 31 e non più tardi del 15 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'articolo 22, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti di appello devono essere trasmessi al Presidente della Commissione provinciale.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del Comune.

Il Presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal Presidente della Commissione provinciale.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone un unico emendamento, cioè che sul principio là dove l'articolo dice: *e non più tardi del 15 aprile*, si dica invece: *e non più tardi del 25 aprile*.

Domando se il Ministro accetta.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo con questa modificazione.

Chi intende d'approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 34.

La Commissione provinciale, entro i 10 giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste ed i documenti, si raduna per pronunciare sugli appelli di cui nell'articolo 31.

Essa deve compiere l'esame degli appelli e decidere sui medesimi entro il mese di giugno.

Le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate.

(Approvato).

Art. 35.

Il giorno 30 giugno la Commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista.

La lista deve essere pubblicata nel rispet-

tivo Comune non più tardi del 15 luglio, e rimanervi affissa fino al 31 luglio.

Le decisioni della Commissione, a cura del Sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 29, sono notificate agli interessati entro cinque giorni dalla pubblicazione della lista.

(Approvato).

Art. 36.

L'elezione dei Deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il collegio sia dichiarato vacante.

Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della perdita da essi incorsa dei diritti civili e politici, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale.

PRESIDENTE. A questo articolo l'Ufficio Centrale propone la seguente aggiunta:

Spetterà inoltre alla Giunta municipale di introdurre nell'elenco di cui all'art. 22 le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 14, come per iscriverne altri che nell'intervallo sieno caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Dirò poche parole. Nel capoverso di questo articolo si legge che nella revisione delle liste devono essere cancellati i nomi di coloro che incorsero nella perdita dei diritti civili e politici; e questa locuzione mi sembra inesatta. A prescindere che in una legge elettorale non è il luogo di parlare di perdita di diritti civili, è da osservarsi che nel nostro sistema penale, nessuna pena porta la perdita dei diritti civili, e soltanto s'incorre nella interdizione patrimoniale. E per quanto riguarda i diritti politici, si devono cancellare non solo coloro che hanno perduto i diritti politici, ma anche quelli che sono incorsi nella sospensione dell'elettorato politico.

Ecco la ragione per cui alle parole: *della perdita da essi incorsa dei diritti civili e politici*, desidererei che si sostituissero le altre: *della perdita o sospensione dell'elettorato politico*, anche per la ragione di vedere coordinata questa disposizione a quella dell'art. 95.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io accetto la proposta dell'onorevole Senatore Miraglia, inquantochè in conclusione si tratta appunto dell'aver perduto l'elettorato.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è accettato anche dall'Ufficio Centrale.

Senatore SARACCO. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Si dà adunque nuova lettura dell'art. 36 colla aggiunta dell'Ufficio Centrale.

Art. 36.

L'elezione dei Deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il collegio sia dichiarato vacante.

Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'art. 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della perdita o sospensione dall'elettorato politico da essi incorsa dei diritti civili e politici, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale.

Spetterà inoltre alla Giunta municipale di introdurre nell'elenco di cui all'art. 22 le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 14, come per iscriverne altri che nell'intervallo sieno caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 37.

Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo.

L'azione deve proporsi, a pena di nullità, en-

tro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola all'ultimo capoverso dell'articolo 35, quando appellano gl'interessati di cui nello stesso capoverso.

L'appello proposto da qualunque altro cittadino deve, ugualmente a pena di nullità, essere prodotto entro quindici giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 35.

Nel termine di dieci giorni l'appellazione deve notificarsi alla parte interessata, qualora si impugnò l'iscrizione di uno o più elettori, ed invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte di appello, conservano il diritto al voto, tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Commissione provinciale.

PRESIDENTE. Alle prime parole di questo art. 37, *Qualunque cittadino*, il Senatore Miraglia propone le altre: *iscritto nelle liste del collegio elettorale*.

Domando se il Ministero accetta questa modificazione.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Prego il Senatore Miraglia di non insistere su questo emendamento.

Nella discussione io ho combattuto il suffragio universale illimitato e immediato. Ma, d'altro canto, parmi non possa mettersi in dubbio che, fino a quando il suffragio non sia universale, i cittadini ai quali è attribuito il diritto di voto virtualmente rappresentino gli altri cittadini non ammessi all'elettorato; e che questi ultimi abbiano quindi titolo e diritto a procurare che non vengano lese le norme concernenti la composizione del corpo elettorale, e che questo sia veramente quale lo ha voluto la legge.

Perciò mi sembra conveniente, come stabili la Camera elettiva, che il diritto di reclamo si lasci a qualunque cittadino, anche non elettore. La legge vigente ha, invero, una disposizione come quella che viene proposta ora dall'onor. Senatore Miraglia. Ma la nuova disposizione a me pare che sia un progresso;

che s'informi ad uno spirito più liberale, e sia quindi da mantenersi.

Senatore SARACCO. Faccio presto a dire il parere dell'Ufficio Centrale.

La proposta presentata dall'onor. Miraglia formò altra volta il soggetto delle nostre discussioni, e in quella circostanza parecchi di noi aveano espresso l'avviso che si dovesse chiudere la porta ai reclami di questi faccendieri, che si occupano delle cose e delle persone altrui, sotto pretesto di compiere un atto di civismo, che è indizio più spesso di tendenze e di propositi partigiani. Ma siccome abbiamo creduto che il principio della legge, in se stesso considerato, sia buono e liberale, in quanto offre l'opportunità di svelare abusi che altrimenti potrebbero andare impuniti, così l'Ufficio Centrale si è acconciato al sistema introdotto nell'articolo, ed ora, dopo le parole pronunciate dal Ministro Guardasigilli, perdura più che mai nella precedente opinione. Preghiamo quindi l'onor. Miraglia a voler ritirare questa parte del suo emendamento.

Senatore MIRAGLIA. La ritiro.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Il progetto di legge dà facoltà ad ogni cittadino di reclamare contro le liste fatte dalla Giunta municipale; tra i vari casi, quando cittadini, i quali hanno le qualità elettorali, per avventura non si trovarono compresi. In questo caso si reclama alla Commissione provinciale, notificando però il reclamo stesso ai cittadini che non furono compresi, e si sostiene che dovessero esserlo. È dietro tale notificazione che avviene la chiamata di questi individui che si trovavano esclusi.

Si va innanzi la Commissione provinciale, la quale decide se merita o no, che tale individuo sia escluso o compreso nelle liste elettorali.

Quando la Commissione provinciale abbia per avventura rigettato il reclamo fatto da un cittadino, che non è tra coloro i quali dovevano essere compresi nella lista, questa decisione della Commissione provinciale deve essere notificata poi a tutti quelli che si trovano esclusi.

Io domando, se costoro si acquetano alla decisione della Commissione provinciale; se esclusi una prima volta dalla Giunta, esclusi una seconda volta dalla Commissione, dopochè erano

stati chiamati perchè si discutesse del loro diritto, si acquetano alla decisione; domando se sia opportuno di dare a qualunque cittadino ancora il diritto di istituire poi un'azione d'innanzi all'autorità giudiziaria contro questi stessi cittadini (i quali due volte esclusi non si risentono; i quali accettano il voto della Commissione provinciale), perchè vengano ancora compresi nelle liste.

Io capisco che non è semplicemente un diritto quello dell'elettore; ma anche un dovere.

Ma quando per due volte questo elettore ha dimostrato che non si cura di questo diritto, il volerglielo dare per forza non mi pare sia il caso; e poi, anche ammesso, state certi che non verrà.

Per conseguenza mi parrebbe che quello che era stabilito nella legge attuale, che dava diritto di poter reclamare contro la decisione della Deputazione provinciale unicamente a coloro i quali fossero stati esclusi personalmente, tanto più dovesse prevalere nella legge che ci sta dinanzi, perchè il sistema attuale è diverso in un punto da quello che era anteriormente.

Secondo l'antico sistema, la Deputazione provinciale aveva il diritto da sè di escludere o comprendere i cittadini nelle liste; mentre invece l'attuale Commissione non può procedere che per via di reclamo, e questo reclamo, quando si tratta di esclusioni o di comprensioni deve essere fatto dopo sentita l'altra parte; quindi mi sembrerebbe che - poichè oggi la Commissione provinciale non può pronunciarsi che dopo essere stata citata - quando coloro che si vogliono comprendere si sono acquietati, non vi sia ragione di concedere a chiunque di potere istituire azioni giudiziali contro questa esclusione. Troverei inoltre che l'art. 37, come si propone, è abbastanza preciso in quanto alla maniera di procedimento che si stabilisce per l'esercizio di quest'azione giudiziaria.

Si parla di un termine di dieci giorni, nel quale si deve proporre, a pena di nullità, l'azione innanzi al magistrato; poi ancora di dieci giorni nei quali si dovrebbe notificare questo ricorso agli interessati.

Sono gli stessi dieci giorni, o sono diversi?

Questo non è ben detto; rimane oscuro. Per conseguenza bisogna chiarirlo, che è un termine a giorni che si concede per istituire l'azione; e che questa non si propone altrimenti

se non mediante la notificazione a coloro che sono interessati, o al Prefetto, secondo i diversi casi.

Inoltre, noi tutti abbiamo visto per esperienza che moltissime volte si fanno dei reclami elettorali, s'istituisce un'azione innanzi al magistrato per l'inclusione o l'esclusione di centinaia o migliaia d'individui.

Si propone questo reclamo, si notifica agli interessati e finchè il magistrato non abbia pronunciato, si ha il diritto di andare a votare.

Succede che in virtù di questo reclamo quelli i quali dovrebbero essere cancellati, vanno a votare.

Dopo non si discute più il reclamo, perchè nessuno ha interesse di farlo discutere.

In conseguenza, bisogna trovare una maniera pratica perchè i reclami effettivamente si discutano e si decidano, se si vuol far qualche cosa di serio. Quindi bisogna stabilire una modalità, secondo la quale il reclamo venga necessariamente deciso e venga deciso quanto più presto possibile, prima che l'elezione sia avvenuta.

Io in conseguenza proporrei la redazione dell'art. 37 nei seguenti termini:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. Ecco l'articolo come verrebbe emendato dal signor Senatore Giannuzzi-Savelli.

Art. 37.

« Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione della Commissione provinciale *perchè lo abbia escluso dalla lista o vi abbia ammesso indebitamente altri nomi* o per denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo.

« L'azione dovrà *proporsi con semplice ricorso sopra cui il Presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza con rito sommario.*

« Quando coloro che reclamano sono *gl'interessati di cui nel capoverso dell'art. 35, il sopradetto ricorso con l'analogo decreto dovrassi a pena di nullità, entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata qualora si impugni l'iscrizione di uno o più elettori, ed invece al prefetto ove si ricorra contro la propria esclusione dalla lista.*

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

« Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'art. 35 e pure a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nel precedente articolo.

« In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello ecc. » il resto indicato al progetto di legge.

Prego il Ministero di voler esporre la propria opinione.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. È sempre abbastanza difficile il pronunciarsi sopra emendamenti ad una legge organica presentati d'improvviso, perchè, a prima giunta, non è facile misurarne il valore non solo, ma il nesso, l'armonia col complesso delle disposizioni della legge. Nondimeno mi sembra che l'emendamento dell'onorevole Senatore Giannuzzi-Savelli, nella parte che si riferisce alla procedura, sia pienamente accettabile, in quanto che s'informa agli stessi principi, tende agli stessi scopi delle disposizioni approvate dall'altra Camera, ed ha in mira di togliere qualche dubbio che per effetto delle disposizioni predette potrebbe presentarsi. Io però, fatta eccezione di questa parte che determina il metodo di procedura, non sarei disposto a seguire l'onorevole proponente nella parte che concerne l'estensione dei diritti del cittadino in materia di reclami all'autorità giudiziaria. Nell'emendamento dell'onorevole Senatore Giannuzzi-Savelli, sarebbe stabilito che il ricorso all'autorità medesima da parte di terzi non sia ammissibile, quando riguardi cittadini che avrebbero diritto all'elettorato e che nelle liste non siano inclusi.

All'onorevole proponente non sembra che in questo terzo stadio della procedura convenga lasciar aperto l'adito a far includere nelle liste, per opera di terzi, questi cittadini renitenti, dacchè essi stessi non reclamano il proprio diritto; ed anzi, sebbene citati innanzi alla Commissione di revisione, non si sono presentati. Ma, poichè ciò potrebbe avvenire per quella indolenza che pur troppo riscontrasi in molti cittadini quanto all'esercizio del proprio diritto di suffragio, così mi sembra conveniente di non impedire che costoro possano essere

svegliati anche tardi e andare alle urne. D'altra parte, non vedo alcun inconveniente a che la disposizione primitiva rimanga, anche perchè, per la stessa lamentata indolenza che ho notato, saranno ben pochi coloro che si daranno la pena di voler far includere de' terzi e specialmente de' terzi nolenti.

Se la disposizione si mutasse, potrebbero per avventura trovarsi obiezioni ed ostacoli nell'altro ramo del Parlamento, tanto più che vi era stata messa innanzi l'idea, da me combattuta, del voto obbligatorio, colla sanzione di penalità a carico di coloro che avendo il diritto elettorale non si curassero di esercitarlo; idea, del resto, che l'anno scorso è stata oggetto di una proposta formale eziandio nella Camera francese. Per queste ragioni, io sono disposto ad accogliere tutte le altre parti dell'emendamento dell'onorevole Senatore Giannuzzi Savelli; ma lo prego di consentire che nel primo periodo rimanga inalterata la disposizione dell'art. 37, quale qui venne dalla Camera dei deputati.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. L'Ufficio Centrale ha già spiegato il suo avviso intorno alla 1^a parte dell'articolo; ma quanto alla 2^a, debbo dichiarare che non ci sentiamo licenziati a manifestare un'opinione sopra così grave materia, che arrivò d'improvviso davanti al Senato, senza aver prima l'opportunità di portarvi sopra tutta la nostra attenzione. Se il Ministro crede che l'articolo proposto in forma di emendamento non sia per isconvolgere alcune parti della legge e possa essere accettato senza pericolo, noi ci rimettiamo alla sua saviezza; ma dove al Senato piaccia conoscere il giudizio del suo Ufficio Centrale, noi ci riserbiamo di farlo conoscere, dopochè avremo avuto l'opportunità di chiamarlo attentamente in esame.

PRESIDENTE. Si chiede il rinvio dell'art. 37, coll'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Giannuzzi-Savelli, all'Ufficio Centrale, il quale ne riferirà nella tornata di domani.

Se non vi è alcuna opposizione, questo rinvio s'intende accettato.

Art. 38.

La causa viene decisa con rito sommario ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del mi-

nistero di procuratore o di avvocato, e sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti, od i loro difensori, ed il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Mi pare conseguenza necessaria del rinvio dell'art. 37 il dover pure rinviare quest'art. 38 coll'emendamento che al medesimo ho pure l'onore di proporre.

Tale emendamento è così concepito:

Art. 38.

« Il ricorso con i relativi documenti, si dovrà a pena di decadenza depositare nella Cancelleria della Corte di Appello fra 5 (cinque) giorni dalla notificazione di esso.

La causa sarà decisa, senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, su la relazione fatta in udienza pubblica da un Consigliere della Corte, sentite le parti od i loro difensori, se si presentino, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni ».

PRESIDENTE. Il Senatore Giannuzzi-Savelli propone che sia rinviato, come il fu l'art. 37 anche l'art. 38 all'Ufficio Centrale coll'emendamento da lui proferito.

Se nessuno si oppone, il rinvio si intende accettato.

Art. 39.

Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al sindaco le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza l'udienza per la discussione della causa.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Miraglia pro-

pone all'art. 39 testè letto, un'aggiunta in questi termini:

« Il ricorso in Cassazione sospende l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello colla quale si è ordinata la cancellazione dalla lista elettorale ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Dirò poche parole per accennare alle ragioni che mi hanno indotto a pregare il Senato per l'accettazione del mio emendamento.

La riforma elettorale mira ad allargare il suffragio degli elettori, ed è informata a principi di libertà. Ogni cittadino che riunisce le condizioni volute dalla legge, ha diritto di essere iscritto nella lista elettorale; e quando s'impugna la sua capacità può far valere le sue ragioni nel procedimento amministrativo, ed indi può promuovere azione davanti l'autorità giudiziaria, che esercita un'azione tutelare a garanzia dei diritti civili e politici.

Il principio che informa il progetto di legge sul punto che ci occupa, è questo. Il cittadino che si trova iscritto nella lista elettorale, e che si vede cancellato nella revisione delle liste, può ricorrere alla Commissione comunale, ed in appello alla Commissione centrale; e se il suo reclamo viene respinto, ha il diritto di promuovere l'azione davanti l'autorità giudiziaria per far riconoscere la sua capacità. Questo reclamo all'autorità giudiziaria sospende gli effetti del provvedimento amministrativo, per la ragione che colui il quale è nel possesso del diritto elettorale, non può esserne privato sino a quando non sopraggiunga un nuovo titolo che lo spoglia di questo possesso. O in altri termini, la massima del *beati possidentes* deve ricevere la sua applicazione anche nella materia elettorale.

Per converso, il cittadino che non si trova nel possesso del diritto elettorale, ma domanda la iscrizione nella lista, e questa domanda viene respinta dalle Giunte amministrative in primo e secondo grado, non può, secondo la legge attualmente in vigore, col reclamo davanti l'autorità giudiziaria, pretendere la iscrizione nella lista, avvegnachè manca ancora di titolo giuridico a far valere l'esercizio dell'elettorato. E pure il progetto di legge in esame ha introdotto una salutare modificazione in favore del

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

cittadino che ha ottenuto la iscrizione per decreto conforme della Giunta comunale e della Commissione provinciale, dichiarando che il reclamo all'autorità giudiziaria da parte dei terzi non sospende l'esecuzione del decreto della Commissione provinciale, conforme a quello della Giunta comunale. In sostanza, la doppia conferma nel procedimento amministrativo si è voluta considerare come titolo sufficiente per l'esercizio del diritto elettorale, nonostante l'azione giudiziaria introdotta contro l'iscrizione nella lista elettorale

Se dunque l'azione giudiziaria non sospende gli effetti della iscrizione ammessa dalle autorità amministrative, a me pare che il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, che ha ordinato la cancellazione dalla lista elettorale di un cittadino ch'era in possesso dell'elettorato politico, deva sospendere l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello, avvegnachè il possesso del diritto dell'elettorato politico non può essere tolto che per virtù di un titolo contrario ed irrevocabile; altrimenti si incorrerebbe nello sconcio che si sia privato un cittadino del diritto di votare, a base di una sentenza di Corte d'appello, che può essere annullata immediatamente dopo la riunione dei comizi. Egli è vero che il ricorso in Cassazione non è sospensivo per regola; ma alla regola sonovi molte eccezioni, e fra queste bisogna introdurne un'altra nell'interesse della libertà e dei diritti dei cittadini. Non rare volte è avvenuto che si sono cancellati dalla lista elettorale moltissimi individui per virtù di sentenza di Corte d'appello, spostandosi una maggioranza che sarebbe prevalsa nella scelta dei Deputati; e l'annullamento, pronunziato posteriormente alla riunione dei comizi, della sentenza della Corte d'appello, è stato un soccorso di Pisa!

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*,
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.
Le giuste considerazioni fatte dall'onor. Senatore Miraglia circa l'importanza di tutelare il possesso che un cittadino abbia della qualifica elettorale, furono tenute in massimo conto anche nella Camera dei Deputati; tanto è vero, che, come l'on. Miraglia benissimo avvertì, s'introdusse nel disegno di legge una disposi-

zione che non è nella legge vigente, in forza della quale chi è stato ammesso all'elettorato, così dal Consiglio comunale come dalla Commissione provinciale, conserva il diritto al voto, anche in pendenza del giudizio d'appello. Ma l'onor. Senatore vorrebbe estendere questa regola al di là della decisione d'appello, ed applicarla anche pendente il giudizio di Cassazione. La Commissione della Camera elettiva e la Camera stessa non credettero di seguire questa via, perchè sembrò che di guarentigie di questo genere a favore dell'elettore ne fossero già state sancite abbastanza.

Come l'onorevole Senatore Miraglia può scorgere, vi è prima la facoltà di ricorso al Consiglio comunale e la deliberazione del Consiglio; in seguito è ammesso un nuovo ricorso alla Commissione provinciale ed avvi una seconda decisione di quest'ultima. In terzo luogo si ammette l'azione giudiziaria innanzi alla Corte di appello, e vi ha una terza decisione della Corte.

Per tutto ciò, parve alla Camera dei Deputati e pare al Ministero, essere conveniente che nell'interesse del privato, il quale ha già tante garanzie, la questione non resti ulteriormente sospesa, ma debba considerarsi finita, e che si abbia quindi da lasciare al ricorso in Cassazione il suo carattere ordinario, in forza del quale il medesimo non ha effetto sospensivo; che si debba lasciare, cioè, che questi ricorsi abbiano luogo, come è nell'indole dell'istituto di Cassazione, più nell'interesse della legge, che non nell'interesse degli individui.

Sono queste le considerazioni che hanno guidato la Camera, e sono queste le considerazioni per le quali il Ministero prega il Senatore Miraglia di non insistere nel suo emendamento.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. L'Ufficio Centrale si associa alle considerazioni così lucidamente esposte dal Guardasigilli, e non crede che sia il caso di accogliere l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Ci troviamo a un punto tale che sarebbe colpa per me l'insistere. Ritiro il mio emendamento per non creare ulteriori imbarazzi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 39 testè letto.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 40.

La Giunta municipale, appena le venga notificata la proferita sentenza, fa nelle liste la prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza medesima.

(Approvato).

Art. 41.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 26, 31 e 37, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclami per la iscrizione o cancellazione altrui, viene sottoposto a una multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Questo articolo stabilisce che tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, e relativi, sia al procedimento amministrativo sia a quello giudiziario, siano esenti dalla tassa di bollo, ossia che possano farsi in carta libera.

Questa disposizione ci richiama all'art. 12 già votato dal Senato; il quale contempla le delegazioni che dalla vedova, dalla moglie, dal padre possono farsi al figlio od al genero.

Orbene, su quell'art. 12 l'onor. Senatore Miraglia proponeva che esplicitamente si dichiarasse che gli atti di delegazione fossero esenti dalla tassa di bollo. Al che l'onor. Guardasigilli rispondeva che quella disposizione si ri-

feriva all'art. 41, e che quindi non vi fosse bisogno di alcuna dichiarazione; ma alla sua volta l'onor. Presidente dell'Ufficio Centrale osservava che egli non era amico dei favori e che credeva che in ogni caso si dovesse riservare a chi era competente a pronunciare, ogni qualvolta si presentasse questo fatto, cioè ai tribunali.

Dunque, noi abbiamo udito in occasione della discussione dell'art. 12 tre diverse opinioni, le quali si sono pronunciate in senso totalmente diverso l'una dall'altra. Notate che le tre persone che emisero ciascuna una sentenza diversa da quella degli altri, sono tutte autorevolissime e molto competenti, specialmente in materia giudiziaria; perchè prima di tutti abbiamo innanzi noi nientemeno che il primo Presidente della Corte di Cassazione di Roma, l'onor. Senatore Miraglia, il quale vi dice che il caso è dubbio e che bisogna risolverlo, e vi propone di torlo di mezzo, proponendovi di dichiarare che sono esenti dall'obbligo delle tasse di bollo anche le delegazioni.

Sorge subito dopo il Ministro di Grazia e Giustizia, il quale vi risponde che all'art. 12 provvede l'art. 41, il quale proclama che tutti gli atti riguardanti l'elezione possono farsi in carta libera.

Per ultimo l'onor. Saracco, distinto giureconsulto e Presidente dell'Ufficio Centrale, vi osserva all'opposto, che all'art. 12 trattasi di atti che non si riferiscono direttamente al procedimento nè amministrativo, nè giudiziario, che contempla fatti di puro favore, e che egli pertanto è di parere, che le delegazioni non si possono fare in carta libera.

Ripeto dunque: tre persone e tre diverse opinioni. Il Senatore Miraglia vi oppone il dubbio; il Guardasigilli lo risolve nel senso che le delegazioni possono farsi in carta libera; e l'onor. Presidente dell'Ufficio Centrale oppone nè l'una, nè l'altra delle vostre opinioni; la mia è che esse debbano scriversi su carta da bollo!

Ma ridotta la cosa in questi termini, debbo io credere mai che il Senato possa associarsi ad una disposizione che lasci tanta incertezza a chi deve eseguire la legge?

La legge ha tanto più pregio, quanto più è semplice e chiara. Sò che è nella natura umana che non possano compiersi leggi perfette; ma

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

dovere è pure del legislatore di fare il possibile, che l'intelligenza loro sia bene compresa dai cittadini. Ma se non la sappiamo interpretare noi, come potranno uniformarvisi gli altri cittadini?

Non voglio farne una questione d'importanza; io che nella discussione ho udito favellare persone di tanto ingegno ed erudizione, mi era proposto di fare la parte di Tacito, ma mi fui indotto a prendere la parola qui, perchè avrei proprio creduto di mancare al dover mio.

Possiamo noi permettere che la legge che ha per iscopo di fare una larghissima parte al suffragio, e che si propone di introdurre le maggiori facilitazioni, lasci evidentemente aperto l'adito ai litigi giudiziari?

Le spese giuridiche sono pesantissime, e se possono sostenerle coloro che hanno per oggetto enti di molta importanza, non sono pur troppo comportabili in cause di minore rilevanza; e non è raro il caso, in cui si rinunci ad un dritto evidente, piuttostochè esporsi alle conseguenze di un litigio giudiziario.

Dico in verità che mi ha fatto molto senso quando alcuni giorni or sono ho letto che erasi pronunciata una sentenza dalla Corte di Cassazione di Roma, colla quale si è dichiarato che il francobollo di 5 centesimi tiene luogo di una marca da bollo dello stesso valente, applicato ad un avviso di notificazione!

Chi vi dice quale e quanta fu la spesa sopportata dal litigante col Fisco per difesa del suo atto, un atto per cinque centesimi? che volete si dica di noi e delle nostre leggi, che facciamo per tutti?

Dacchè dunque la legge non è approvata, conreggiamola nell'interesse di tutti.

Sul merito dirò il parere mio.

Abbiamo bisogno di danaro e di molto danaro. La libertà, diceva il conte Cavour che la sapeva lunga, costa molto. Il progresso continuo richiede continuamente maggiori spese, e tutti i pochi cespiti concorrono ad accrescere le casse del Demanio.

Aggiungo che chi è in grado di fare delegazioni di censo, non può annoverarsi fra i non abbienti; aggiungo che difficilmente voi potrete attendervi che si ricevano gratuitamente dal notaio. Io adunque mi accostò all'onorevole Saracco; opino cioè che le delegazioni non ab-

biano a farsi in carta libera; e volendo proporvi una risoluzione concreta, mi permetto perciò di pregare il Senato perchè dopo le parole: *concernenti il procedimento, sia amministrativo che giudiziario* si aggiungano queste altre: *ad eccezione delle delegazioni di cui all'art. 18.*

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Non avrei che una sola osservazione a fare.

A me pare che alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Cavallini sia d'ostacolo la cosa giudicata colla precedente votazione del Senato.

Difatti la questione che solleva in questo momento l'onor. preopinante venne in campo un'altra volta, quando si discuteva l'art. 12 che abbiamo votato, e però non arrivo a comprendere, come in questo momento si possa ritornare sopra una questione che non è nuova, giacchè questa avea formato il soggetto di un emendamento ritirato dal suo autore. Che cosa vuole in questo momento l'onorevole Cavallini? Egli domanda, se non erro, che il Senato si pronunci, se nei casi previsti dall'articolo 12 si debba, oppur no, far uso della carta da bollo; e forse non ricorda che l'onorevole Miraglia, nella discussione di detto articolo aveva proposto un emendamento inteso appunto a regolare questa materia, che venne dal medesimo ritirato, mentre quella era la vera sede in cui il Senato avrebbe potuto esprimere il proprio giudizio. Farlo adesso, ossia riprendere un punto di controversia che si riferisce ad un articolo già votato, non mi sembra che si possa, senza venir meno al rispetto che è sempre dovuto alle precedenti deliberazioni.

Io quindi, senza entrare nel merito, perchè vedo che l'onorevole Cavallini è perfettamente del mio avviso, che trattandosi qui non dell'esercizio di un diritto elettorale proprio, ma della delegazione di diritto proprio, e dipendente dal censo, in favore altrui, non sia il caso di accordare uno speciale favore, lo pregherei a ritirare il suo emendamento, tenuto conto di queste poche considerazioni che ho creduto di fare.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. È tanta la deferenza che io professò verso l'onor. Saracco, che dovrei

arrendermi al suo invito. Pur mi spiace molto che in questa circostanza io debba insistere nella mia proposta, qualunque sia il voto che possa attendermi dal Senato; proposta però sulla quale non vorrei oltre misura insistere.

Io per verità era ben lontano dal prevedere che potesse essermi fatta una risposta quale egli mi ha opposto, cioè d'ordine; perchè se realmente il Senato avesse pronunziato sull'articolo 12 la sua sentenza, il Regolamento, la dignità del Senato stesso, e le leggi di convenienza, mi avrebbero al certo distolto dal prendere la parola. Ma noi non ci troviamo in questo caso. Il Senato non si è punto pronunziato in alcun senso all'art. 12. La questione rimase integra.

L'onorevole Miraglia ha ritirato la sua proposta, ecco tutto. Ma qui il Senato non ha deciso nè in un modo, nè nell'altro, ed il dubbio fu sollevato, e sta tra il Ministero e l'Ufficio Centrale: chi pronuncia? Il Tribunale. Ma è comportabile questo?

Io avrei potuto fare questa osservazione all'art. 12, ma a bella posta mi riservai di sollevarla all'art. 41, dove si tratta degli atti che possono farsi in carta libera, perchè mi parve e mi pare ancora che la sede per discuterla fosse appunto l'art. 41.

All'art. 12 nulla si è deciso, e nulla poteva regolarmente decidersi. È qui all'art. 41 che ci si para innanzi il terreno opportuno; dunque risolviamo la questione e togliamo il dubbio.

Insisto dunque sulla mia mozione.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. La questione diventa abbastanza grave perchè è verissimo quanto ha detto l'onorevole Cavallini; cioè, che io, quando fu presentato l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, dichiarai di ritenere che anche le delegazioni, di cui è parola nell'art. 12, potessero essere fatte in carta semplice, ed in appoggio invocai l'art. 41 del disegno di legge, secondo il quale tutti gli atti del procedimento elettorale si amministrativi come giudiziari possono essere fatti in carta libera. L'onorevole Senatore Miraglia osservò per altro che questo non è un atto del procedimento, e tale opinione fu pure espressa dall'onorevole Senatore Saracco. Io convengo che ciò possa costituire argomento di dubbio, poichè essendo l'art. 12 compreso non nel titolo secondo ma nel titolo primo, potrebbe soste-

nersi che a rigor di termini non fa parte del procedimento amministrativo.

Se io, discorrendo intorno all'emendamento dell'onorevole Miraglia, dissi che l'emendamento medesimo parevami reso superfluo dall'art. 41, ciò feci perchè effettivamente è nello spirito della legge, come era nelle intenzioni della Commissione della Camera elettiva, di far sì che ogni documento il quale debba servire a procurare il diritto elettorale sia esente da ogni tassa e spesa.

Non di meno, io non mi oppongo a che si lasci pel momento impregiudicata la questione.

Però le parole dell'onorevole Cavallini mi inducono ad assodare un punto, intorno al quale non vorrei che sorgesse qualche dubbio, per effetto appunto delle parole medesime.

Il Senatore Miraglia oltre l'emendamento all'art. 12, ne avea pure proposto un altro all'articolo 18, dove è detto che alla dimanda d'iscrizione nelle liste si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

Qui pure l'onorevole Senatore voleva si aggiungesse che la domanda ed i documenti possono farsi in carta libera. Egli ha poi ritirato questo emendamento, e credo per la stessa ragione che ho detto innanzi...

CAVALLINI. Domando la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. ...perchè, cioè, in seguito alle mie dichiarazioni si era persuaso che la domanda in parola potrà farsi in carta libera. Ora io non vorrei che, in forza delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Saracco e della proposta dell'onorevole Cavallini, il quale reputa necessario si dica che le delegazioni di censo devono essere fatte in carta libera, sorgesse il dubbio che, mancando una espressa dichiarazione in contrario, si dovesse far uso di carta da bollo per gli atti e documenti di cui all'art. 18; i quali sono compresi nel titolo secondo del disegno di legge, titolo che regola il procedimento amministrativo ed a cui, senz'ombra di dubbio, si riferisce conseguentemente l'art. 41.

Quindi io intendo che sia bene assodato, che sia posto fuori d'ogni eventuale contestazione, potersi fare in carta libera gli atti e documenti di cui all'art. 18, riguardo ai quali, d'altronde, l'articolo stesso dice che devono essere fatti senza tasse e spese.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

Ciò volli dire, anche perchè fui trattenuto dall'accettare l'emendamento del Senatore Miraglia dalla considerazione che, ove si dicesse in un luogo o in un altro che un atto o un documento può farsi in carta libera, potrebbe avvenire che, non avendo presenti tutti gli articoli della legge, in cui sia menzione di tali atti o documenti, si omettesse in qualche articolo siffatta avvertenza, e si rendesse quindi applicabile l'adagio giuridico: *inclusio unius exclusio alterius; qui de uno dicit de altero negat*. Mantenendo invece la disposizione generale, che tutti gli atti amministrativi e giudiziari devono essere fatti in carta libera, questo pericolo non c'è.

Siccome dunque l'onorevole Senatore Cavallini risolvè la questione, se debbano essere fatte in carta libera le delegazioni delle quali si tratta nell'art. 12, volli prendere la parola per stabilire che, sebbene un eguale emendamento sia stato proposto dall'onorevole senatore Miraglia all'art. 18, quanto agli atti e documenti di cui si parla in quest'ultimo non è sorto e non è lecito alcun dubbio, ma è ben certo e consentito da tutti che possono esser fatti in carta libera; imperocchè le domande di cui all'art. 18 sono parte integrante del procedimento amministrativo e per loro natura e perchè sono comprese nel titolo secondo del progetto di legge, che è diretto precisamente a regolare il procedimento amministrativo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima l'ha chiesta il Senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Ringrazio l'onorevole Guardasigilli, perchè le sue parole mi dimostrano chiaramente che noi siamo perfettamente d'accordo. È evidente la differenza che intercede tra il disposto dell'art. 12 e quello dell'art. 18. Io ho prestato continua attenzione a tutta la discussione dei diversi articoli, che ebbe luogo in questa tornata; e quindi so benissimo che l'onorevole Senatore Miraglia aveva proposto all'articolo 10, la stessa aggiunta che aveva presentato all'articolo 12.

Ma io mi sono guardato ben bene dal parlare dell'art. 18.

E perchè? Per le considerazioni stesse che furono ora addotte dall'onorevole Guardasigilli; cioè, perchè evidentemente nell'art. 18 si parla di atti di procedura, che entrano senza alcun

dubbio nella disposizione dell'art. 41; mentre invece si poteva elevare il gravissimo dubbio se della stessa natura fossero quelli contemplati dall'art. 12.

Sull'art. 18 non può sostenersi una discussione. La verità, quando appare luminosa per se stessa, non ha bisogno di essere dimostrata.

In ogni caso, il Senato, quando faccia eccezione per la disposizione soltanto contenuta all'art. 12, dimostrerebbe sempre più chiaramente, che l'altra dell'art. 18 cade sotto il disposto generale del successivo art. 41.

Essendovi dunque piena concordanza fra me e l'onorevole Guardasigilli, io posso nutrire fiducia che il Senato voglia acconsentire alla mia proposta, sulla quale però dichiaro non volere insistere ulteriormente, malgrado la piena convinzione della ragionevolezza ed opportunità sua.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Vitelleschi ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Se nessun altro Senatore chiede la parola...

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFREDI. Se vi sono atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, che non siano relativi al procedimento amministrativo e giudiziario, e se quegli atti vogliansi esentare dal diritto di bollo, mi pare che ci vorrebbe poco ad esprimerlo in quest'articolo, a dare al medesimo una forma più generica, e dire: *tutti gli atti concernenti il diritto elettorale*; in tal modo ogni questione mi parrebbe risolta.

Io non faccio altro che una semplice osservazione, che sottopongo al giudizio dell'onorevole Guardasigilli ed ai miei Colleghi dell'Ufficio Centrale.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Veramente, il dire « atti concernenti il diritto elettorale » è una formula così lata, che non so vedere, così su due piedi, fino a qual punto ci potrebbe condurre, perchè, anche all'infuori del procedimento amministrativo elettorale, vi potrebbero essere atti concernenti i diritti elet-

torali non solo da esercitarsi, ma già esercitati.

In una legge organica è difficile scorgere a prima giunta il portato di un emendamento.

Come già ho detto, nella formula dell'articolo approvato dalla Camera elettiva, che parla di tutti gli atti concernenti il procedimento amministrativo e giudiziario, io credo incluso quanto è necessario.

Ad ogni modo, se si dubita che con questa dizione non sia provveduto a tutto, si potrebbe rinviare l'articolo all'Ufficio Centrale.

Senatore SARACCO. La Commissione accetta il rinvio come è stato proposto dall'onorevole Guardasigilli, e ad ogni modo pregherei l'onorevole Senatore Cavallini di volerci onorare del suo intervento.

PRESIDENTE. Di questo articolo dunque è proposto il rinvio all'Ufficio Centrale.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Il rinvio all'Ufficio Centrale mi parrebbe indispensabile anche per l'ultimo capoverso di questo articolo, perchè in quest'ultimo capoverso è detto: « colui il quale reclama per la iscrizione o cancellazione altrui, viene sottoposto a una multa da 50 a 100 lire, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario ».

Nell'articolo 37 essendosi da me proposto il rinvio all'Ufficio Centrale che fu accettato, quest'ultimo capoverso non si potrebbe certamente votare, non essendosi deliberato intorno all'emendamento dell'articolo 37. Quindi anche per questa ragione mi pare indispensabile il rinvio per lo meno di quest'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Viene dunque proposto il rinvio dell'intero articolo 41. Se nessuno fa opposizione il rinvio si intende approvato.

Art. 42.

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse debitamente autenticata dalla Commissione provinciale, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Pregherei il Senato di rinviare anche questo articolo alla Commissione, perchè la spesa richiesta per la carta da bollo fa sorgere la questione se le copie che si vogliono estrarre nell'interesse dell'elettorato debbano essere scritte in carta da bollo ed anche sottoposte alla tassa di scritturazione o d'altro.

Io prego quindi l'Ufficio Centrale ad avere la bontà di studiare anche questo articolo, per evitare che si impegni qui una lunga discussione.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia propone il rinvio dell'art. 42.

Senatore SARACCO. Pel giusto rispetto che dobbiamo ad un uomo così eminente, come l'on. Senatore Miraglia, siamo disposti ad esaminare anche quest'articolo con tutta la maggiore diligenza possibile.

PRESIDENTE. Dunque si propone che si rinvi alla Commissione anche questo articolo 42. Non facendosi opposizioni, l'art. 42 è rinviato all'Ufficio Centrale.

Art. 43.

Negli otto giorni che precedono quello fissato per la riunione dei collegi elettorali, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante l'iscrizione loro sulla lista, in base alla quale si procede all'elezione.

(Approvato).

Art. 44.

Il numero dei deputati per tutto il regno è di 508.

| | |
|---------------------------------------|-------|
| La provincia di Alessandria ne elegge | N° 13 |
| Ancona | » 5 |
| Aquila | » 7 |
| Arezzo | » 5 |
| Ascoli Piceno | » 4 |
| Avellino | » 6 |
| Bari | » 11 |
| Belluno | » 3 |
| Benevento | » 5 |
| Bergamo | » 7 |

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

| | | |
|-----------------------------------|----|----|
| La provincia di Bologna ne elegge | N° | 8 |
| Brescia | » | 8 |
| Cagliari | » | 7 |
| Caltanissetta | » | 4 |
| Campobasso | » | 7 |
| Caserta | » | 15 |
| Catania | » | 9 |
| Catanzaro | » | 8 |
| Chieti | » | 7 |
| Como | » | 9 |
| Cosenza | » | 10 |
| Cremona | » | 6 |
| Cuneo | » | 12 |
| Ferrara | » | 4 |
| Firenze | » | 14 |
| Foggia | » | 7 |
| Forlì | » | 4 |
| Genova | » | 13 |
| Girgenti | » | 5 |
| Grosseto | » | 2 |
| Lecce | » | 9 |
| Livorno | » | 2 |
| Lucca | » | 5 |
| Macerata | » | 5 |
| Mantova | » | 6 |
| Massa e Carrara | » | 3 |
| Messina | » | 8 |
| Milano | » | 18 |
| Modena | » | 5 |
| Napoli | » | 18 |
| Novara | » | 12 |
| Padova | » | 6 |
| Palermo | » | 11 |
| Parma | » | 5 |
| Pavia | » | 8 |
| Perugia | » | 10 |
| Pesaro e Urbino | » | 4 |
| Piacenza | » | 4 |
| Pisa | » | 5 |
| Porto Maurizio | » | 3 |
| Potenza | » | 10 |
| Ravenna | » | 4 |
| Reggio Calabria | » | 7 |
| Reggio Emilia | » | 5 |
| Roma | » | 15 |
| Rovigo | » | 4 |
| Salerno | » | 12 |
| Sassari | » | 4 |
| Siena | » | 4 |
| Siracusa | » | 7 |
| Sondrio | » | 2 |

| | | |
|----------------------------------|----|----|
| La provincia di Teramo ne elegge | N° | 5 |
| Torino | » | 19 |
| Trapani | » | 4 |
| Treviso | » | 6 |
| Udine | » | 9 |
| Venezia | » | 6 |
| Verona | » | 6 |
| Vicenza | » | 7 |

PRESIDENTE. Su questo articolo ha la parola il signor Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Il Senato ricorderà che nel primo giorno in cui venne in discussione questa legge, io mi sono riservato di risollevere la questione pregiudiziale al titolo III. Le poche parole che dissi allora però avevano già espresso il concetto che mi muoveva a questa questione.

Il concetto è chiarissimo. Trattavasi che due parti di una stessa legge dovessero trovarsi presso uno solo dei rami del Parlamento.

Ora, le votazioni avvenute nei giorni scorsi hanno già condotto a questo risultato. La legge che il Senato sta discutendo e voterà più tardi, deve ritornare all'altro ramo del Parlamento. Ritornandovi, vengono appunto a legarsi quei due pezzi della stessa legge che furono, contro il mio modo di vedere, artificialmente disgiunti. Quindi per conto mio non avrei più a sollevare alcuna pregiudiziale salvo che - siccome, non sollevandola, potrei trovare alcuno che mi tacciasse di non essere completamente logico - voglio anche prevenire questa obiezione. Non c'è dubbio che se nell'altro ramo del Parlamento accettano le modificazioni come l'Ufficio Centrale le propone e speriamo il Senato le voti, la questione che è rimasta là, non verrebbe più in discussione da noi. E quindi noi non saremmo più chiamati a discutere se il collegio debba essere uninominale o plurinominale. Anche su questo difetto di logica, nel mio ragionamento io vi passo sopra nel desiderio di non intralciare ulteriormente la discussione; e sebbene l'altro giorno il Presidente del Consiglio abbia forse fatto credere che io sia caldo partigiano dello scrutinio di lista, tuttavia anche per questo riguardo non ho difficoltà di lasciar passare il Titolo III senza obiezione alcuna.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 44.

Chi lo approva, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 45.

L'elezione dei Deputati è fatta a scrutinio uninominale nei 508 collegi, secondo la circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrante della medesima.

PRESIDENTE. Su questo articolo ha la parola il Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. In seno all'Ufficio Centrale, l'onorevole Presidente del Consiglio dichiarò che intendeva sollecitare la discussione di questo progetto di legge al fine di dare alla Corona ed al Paese, nel più breve tempo possibile, una legge elettorale completa.

Dopo ciò rimaneva manifesto che la discussione di quest'art. 45, cioè della costituzione dei collegi elettorali rimaneva precisamente aperta al Senato, e ciò m'indusse a far la proposta all'Ufficio Centrale di voler esaminare alcuni miei emendamenti, che si riducevano a sostituire a questo art. 45 tutti gli articoli sullo scrutinio di lista, che erano stati preparati nel progetto all'altra Camera.

Io sono precisamente convinto che lo scrutinio di lista, nei limiti nei quali fu proposto, sia il vero correttivo di alcuni inconvenienti che dall'estensione del suffragio proverranno di certo.

Ed appunto perchè il Senato è libero di deliberare su questa questione in un senso o nell'altro, io credeva che l'Ufficio Centrale dovesse esaminare i miei emendamenti ed esprimere la sua opinione.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO. Per alcune ragioni dette dal Senatore Brioschi e per un certo affetto che ho alla riuscita dello scrutinio di lista per cui non credo abbastanza matura la pubblica opinione, io recedo per ora da questa proposta.

Non insisto perchè temo, come già dissi, di pregiudicare anzichè di giovare alla questione medesima; e non insisto inoltre, perchè se l'estensione del suffragio si limita a quel punto a cui è portato dagli articoli finora votati, si può lasciare il tempo di esaminare con mag-

giore maturità l'altra questione dei correttivi alla grande estensione del suffragio politico.

Siccome questa estensione ha per se stessa un andamento progressivo, non giungerà così presto a quella grandissima estensione che si avvicina al suffragio universale, e quindi vi sarà il tempo di preparare anche la opinione pubblica all'accettazione di quel modo di ordinamento dei collegi, di quel congegno che credo sia il più adatto ad introdurre l'influenza delle persone intelligenti sulle classi che devono votare quando sono estesissime.

Io dichiaro sin d'ora che il non aver potuto introdurre lo scrutinio di lista in questa legge sarà per me un argomento, per il quale io sosterrò che tutta l'estensione deve fermarsi al limite a cui l'hanno portata gli articoli attuali. Non si deve andare più oltre, perchè noi potremo avvicinarci al suffragio universale solo quando potremo esaminare non la sola questione dell'estensione, ma anche quella di quei congegni che ne possano in qualche maniera diminuire e correggere gli inconvenienti.

PRESIDENTE. Il Senatore Caracciolo di Bella ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Ho domandato la parola per associarmi alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Cannizzaro. Ne dirò brevissimamente il perchè.

Io ho votato l'art. 3 della legge così come fu proposto dal Ministero. L'ho votato non solo per le ragioni di alta convenienza politica sopra cui non è il momento di ritornare, perchè furono ampiamente svolte nella discussione generale e il Senato le avrà certamente apprezzate; ma l'ho votato altresì perchè ho speranza che questa legge sarà compiuta e perfezionata dall'articolo riguardante lo scrutinio di lista, che io considero come parte sostanziale e quasi incoronamento dell'edificio elettorale, che la legge presente è destinata ad innalzare.

Ed in questa speranza mi confortano le parole contenute nella Relazione dell'onorevole Ministro dell'Interno in cui dice: « Che non è venuta meno nel Ministero la convinzione della bontà dello scrutinio di lista e della necessità di ampliare il collegio perchè la riforma elettorale si possa dire compiuta. Nè è venuta meno la speranza che due leggi, per quanto divise, siano applicate insieme e coordinate per

modo da formare un'unica legge elettorale secondo le precedenti proposte ».

Io credo adunque lo scrutinio di lista complemento necessario di questa legge, non pure per le ragioni che furono ampiamente svolte nella dotta Relazione della Commissione all'altro ramo del Parlamento; ma eziandio per una ragione che si diparte poco da quella che ci ha testè accennato l'onorevole nostro Collega Cannizzaro, cioè che sia un pregiudizio e un pregiudizio generalmente invalso finora nei primi tentativi del governo costituzionale, che lo scrutinio di lista sia una esagerazione del principio di libertà elettorale, e minacci in certo modo gl'interessi conservatori della società.

Io credo precisamente il contrario, credo che il voto collettivo sia una guarentigia, un correttivo della libertà concessa ad un maggior numero di elettori per conseguenza dell'abbassamento del censo.

Io credo che esso disciplini in certo modo l'elettorato, e risponda al concetto vero della democrazia moderna, che deve essere gerarchica e non livellatrice, e che per conseguenza deve dare maggiore importanza e maggior credito agli uomini i quali sono superiori agli altri, sia per ingegno, sia per censo e per posizione sociale, sia per servizi resi alla patria, uomini che il voto collettivo e lo scrutinio di lista favoriscono nelle elezioni, come candidati, ovvero come quelli che raccomandano i candidati agli elettori.

Quando la discussione in Senato si fosse dovuta fare sopra quest'argomento, io reputo che sarebbe stato pregio dell'opera lo svolgere queste ragioni.

Ma non pertanto io sono certo che questa discussione ora non si debba fare, non tanto per le ragioni indicate dal Senatore Cannizzaro, ma benanche per un altro rispetto: che non sarebbe forse del tutto conveniente e corretto il discutere una legge la quale pende innanzi all'altro ramo del Parlamento, sotto una forma diversa da quella in cui è stata presentata.

Non dico che il Senato non abbia il diritto di esaminare ora anche siffatta questione. Questo diritto il Senato lo ha certamente, perchè il diritto che egli ha di discutere le leggi che gli sono presentate, io lo ritengo come pieno ed illimitato; ma penso che per ragioni

di convenienza, di delicatezza, sia meglio ora astenersene.

Io quindi confermo che m'associa alla proposta dell'onorevole Cannizzaro e propongo al Senato di passare immediatamente alla votazione di questo articolo ed a quella degli articoli seguenti.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio*. Poichè gli oratori che hanno parlato su quest'articolo hanno tutti concordemente concluso, per ragioni diverse alle quali io non potrei consentire in eguale misura, che essi non intendono di sollevare e discutere la questione dello scrutinio di lista che a quest'articolo si riferisce, io non ho nulla da dire.

Solamente mi preme di confermare quelle dichiarazioni alle quali ha fatto cenno l'onorevole Senatore Caracciolo di Bella.

Io ho dichiarato che il Ministero tiene allo scrutinio di lista e che lo reputa un perfezionamento del sistema elettorale proposto in questo disegno di legge, quantunque questo sia già per sè un miglioramento della legislazione precedente. Queste dichiarazioni, non occorre che io le dica, sono ora da me interamente confermate al Senato.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La maggioranza dell'Ufficio Centrale non ha che a rimettersi a quanto ha già esposto in proposito nella Relazione e nella discussione generale.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 45 testè letto.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 46.

Il riparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima Sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle province e dei collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione ammini-

strativa e giudiziaria dei comuni, mandamenti, circondari e provincie che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone alle prime parole di questo articolo il seguente emendamento. L'articolo dice: « Il reparto del numero dei Deputati per ogni provincia ». L'Ufficio Centrale propone si tolgano le parole *per ogni provincia*.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale credeva che fosse più conforme alle deliberazioni prese già con l'art. 45, il togliere quelle parole.

Ma in seguito alle spiegazioni avute nella conferenza con l'onorevole signor Ministro si è trovato che può correre la dizione dell'articolo ministeriale, e quindi l'Ufficio ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'articolo testè letto secondo il testo ministeriale.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 47.

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comune in guisa che il numero degli elettori non sia superiore a 400, nè inferiore a 100 elettori iscritti.

Quando gli elettori iscritti in un comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi.

(Approvato).

Art. 48.

La ripartizione del comune in sezioni è fatta dall'autorità comunale.

La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della sezione, dove debbono riunirsi gli elettori, è fatta con decreto reale.

Quando la lontananza del capoluogo della sezione o le condizioni della viabilità rendono

difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di 100 elettori, purchè il loro numero non scenda mai al di sotto di 50.

(Approvato).

Art. 49.

I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione dei collegi, a quello stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno quindici giorni.

(Approvato).

Art. 50.

Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.

Non si possono convocare gli elettori di più che due sezioni nel medesimo fabbricato, ed ogni sezione deve avere una sala propria.

(Approvato).

Art. 51.

Il comune capoluogo di sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, ed a ciascuno dei presidenti se vi sono più uffici, un bollo municipale ed un numero di schede in carta bianca non inferiore al numero degli iscritti sulle liste elettorali della sezione stessa.

L'uso di altre schede è vietato.

(Approvato).

Art. 52.

In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio il quale è presieduto:

Nei luoghi dove risiede una Corte d'appello dal presidente e dai consiglieri della Corte per ordine di anzianità;

Nei luoghi dove non risiede una Corte d'appello, dal presidente, dai vicepresidenti, dai giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità, del Tribunale di circondario;

Negli altri luoghi, dai pretori e dai vicepretori, e se il comune non è capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Riunendosi nello stesso comune più sezioni, si osserva, per la presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione più numerosa, che

diventa la prima del comune, presiedono i superiori di grado o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte dalla Giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni, e i due più giovani fra gli elettori presenti.

Mancando i consiglieri comunali, vengono chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori più anziani fra i presenti.

L'ufficio provvisorio, composto del presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce consultiva.

(Approvato).

Art. 53.

L'ufficio provvisorio si costituisce alle ore 9 antimeridiane del giorno nel quale è indetta la elezione.

(Approvato).

Art. 54.

La sala delle elezioni dev'essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non più alto di un metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.

Nel compartimento dove si trova la porta di ingresso stanno gli elettori durante la votazione; nell'altro siede l'ufficio elettorale.

La tavola dell'ufficio dev'essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.

(Approvato).

Art. 55.

Non può essere ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 43.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenerne dal Sindaco un altro, sul quale deve però dichiararsi che è un duplicato.

(Approvato).

Art. 56.

Nessuno può entrare armato nella sala delle elezioni.

(Approvato).

Art. 57.

Non è ammesso a votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Questa lista, non che l'elenco di cui all'articolo 22, devono essere affissi nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro che si presentino muniti d'una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi fanno parte di quel collegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 37 o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 14.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

(Approvato).

Art. 58.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata può, senza la sua richiesta, collocarsi nella sala della adunanza, o nelle vicinanze.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Questo articolo, in uno agli articoli 65, 66, 67, 69, 70, e agli articoli dall'86 al 98 del Titolo V, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle sezioni.

(Approvato).

Art. 59.

Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non

possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

(Approvato).

Art. 60.

La sezione, purchè siano presenti almeno venti elettori, elegge l'ufficio definitivo, composto di un presidente e quattro scrutatori.

Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Colui che ha più voti è il presidente: a parità di voti si proclama eletto il maggiore di età.

L'ufficio, così composto, nomina il segretario, scegliendolo fra gli elettori del collegio presenti all'adunanza, nell'ordine seguente:

- a) Notai;
- b) Cancellieri e vice-cancellieri di pretura;
- c) Segretari e vice-segretari comunali;
- d) Altri elettori.

Il segretario vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Esso dev'essere remunerato coll'onorario di lire venti, a carico del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

(Approvato).

Art. 61.

Se il presidente ricusa, od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente. In caso di rinuncia, o di assenza d'alcuno fra gli scrutatori, sono ad essi surrogati coloro che nello scrutinio ottennero maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal numero dei suffragi medesimi.

(Approvato).

Art. 62.

Se alle ore 10 antimeridiane non sono incominciate le operazioni elettorali per la costituzione del seggio definitivo, e non si trovano nella sala dell'adunanza almeno 20 elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio

provvisorio diventa definitivo. Esso nomina il Segretario secondo le norme stabilite nell'articolo 60.

(Approvato).

Art. 63.

Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, si estrae a sorte il nome di uno degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede quanti sono gli elettori della sezione. Di mano in mano che lo scrutatore firma le schede, il presidente vi imprime il bollo municipale di cui all'articolo 51 e lo pone in un'urna di vetro trasparente.

Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può più firmare le schede ed è sostituito da un altro scrutatore, pure estratto a sorte.

Si tiene nota nel processo verbale del nome degli scrutatori che firmano le schede e del numero delle schede da ciascuno firmate.

(Approvato).

Art. 64.

Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato; chiama, o fa chiamare, da uno degli scrutatori o dal segretario, ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste e, riconosciuta la sua identità, estrae dall'urna una scheda e gliela consegna spiegata.

(Approvato).

Art. 65.

L'elettore chiamato, recasi ad una delle tavole a ciò destinate e scrive sulla scheda consegnatagli il nome della persona alla quale vuol dare il voto.

Al nome può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici esercitati; qualunque altra indicazione è vietata.

Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario lo fa risultare nel verbale, indicandone il motivo.

Art. 66.

Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata al presidente che la depone in una seconda urna di vetro trasparente, collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono i voti nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista, che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione.

(Approvato).

Art. 67.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello ricevono dal presidente la scheda, e votano nel modo sopra indicato.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane. Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello e se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala.

(Approvato).

Art. 68.

Compiute le operazioni di cui negli articoli precedenti, e trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione. Aperta quindi l'urna e riscontrato il numero delle schede scritte dai votanti, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare allo scrutatore eletto col minore numero di voti.

Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato le schede ed il Segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Finita questa operazione, si numerano anche le schede rimaste nella prima urna e si riscontra se corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

Qualora si verificano differenze, se ne prende nota nel processo verbale.

(Approvato).

Art. 69.

Sono nulle:

1. Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 65;

2. Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'articolo 63;

3. Quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si ha come non iscritto sulla scheda il nome che non porta sufficiente indicazione della persona alla quale è dato il voto.

(Approvato).

Art. 70.

L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità delle schede.

Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Nel verbale, da stendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate proferite dall'ufficio. Le schede bianche, le nulle, le contestate in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio ed annesse al verbale.

Subito dopo lo scrutinio dei suffragi, le altre schede sono arse in presenza dell'adunanza, eccetto che dieci elettori almeno, non protestino contro la non sincera lettura delle schede o contro la sostituzione di esse. In tal caso tutte le schede, vidimate come sopra, vengono annesse al verbale, in plico suggellato.

È riserbato alla Camera dei Deputati di pronunziare sui reclami giudizio definitivo.

(Approvato).

Art. 71.

L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale, sottoscritto, seduta stante, dai suoi membri, dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico del verbale è depositato nella segreteria del comune dove si raduna la sezione.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali della sezione che contengono il riscontro dei votanti ordinato nel precedente articolo 66.

(Approvato).

Art. 72.

Il presidente, o per esso uno degli scrutatori di ciascuna sezione, reca immediatamente un altro esemplare del verbale, colle schede e carte di cui all'articolo 70, all'ufficio della prima sezione del Collegio.

(Approvato).

Art. 73.

Il Presidente dell'ufficio della prima sezione del Collegio in unione ai presidenti delle altre sezioni intervenuti all'adunanza, o agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare l'operato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, sui quali è provveduto a' termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 70.

Il segretario della prima sezione diventa segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sovrandicate basta la presenza dei due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi.

(Approvato).

Art. 74.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformità delle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, eletto colui che ha ottenuto un numero di voti maggiore del quarto del numero totale degli elettori iscritti nella lista e più della metà dei suffragi dati dai votanti. Nel determinare il numero dei votanti non vengono computate le schede dichiarate nulle.

(Approvato).

Art. 75.

Qualora nessuno sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama in conformità delle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti il nome dei due candidati che ottennero maggiori voti, e nel giorno a ciò stabilito dal decreto reale di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

(Approvato).

Art. 76.

L'intervallo fra l'una e l'altra votazione non deve in nessun caso essere maggiore di otto giorni nè minore di quattro.

(Approvato).

Art. 77.

Nella seconda votazione gli uffici definitivi, costituiti per la prima, presiedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione, però, l'appello degli elettori comincia alle 10 antimeridiane.

I suffragi non possono cadere che sopra l'uno o l'altro dei due candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

Si ha per eletto il candidato che raccolga il maggior numero di voti validamente espressi.

(Approvato).

Art. 78.

A parità di voti, il maggiore d'età fra i candidati ha la preferenza.

(Approvato).

Art. 79.

L'adunanza dei presidenti a senso del precedente articolo 73 stende il verbale dell'elezione prima di sciogliersi e lo indirizza al Ministro dell'Interno entro giorni tre dalla sua data.

Una copia del processo verbale è depositata entro lo stesso termine alla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del collegio elettorale.

Questo esemplare dev'essere certificato con-

forme all'originale dai membri dell'adunanza dei presidenti.

(Approvato).

Art. 80.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un Collegio, esso dev'essere convocato nel termine di un mese.

Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione del Collegio, a quello stabilito per la elezione, devono decorrere quindici giorni almeno.

(Approvato).

Art. 81.

Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, e salve le disposizioni delle leggi 3 luglio 1875, n° 2610 (serie 2^a), e 13 maggio 1877, n° 3830 (serie 2^a).

(Approvato).

Art. 82.

Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

(Approvato).

Art. 83.

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei Capitoli.

(Approvato):

Art. 84.

Il deputato eletto da più Collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopochè essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che deve eleggere un nuovo deputato.

(Approvato).

Art. 85.

La Camera dei deputati ha essa sola il di-

ritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

(Approvato).

Art. 86.

Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento:

1. I condannati a pene criminali se non ottengono la riabilitazione;

2. I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e qualunque specie di frode, falso, e calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'art. 847 del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Miraglia al n. 1 di questo articolo 86 propone il seguente emendamento: Il numero primo del progetto ministeriale dice: « i condannati a pene criminali se non ottengono la riabilitazione ». Il Senatore Miraglia propone invece che si scriva: « i condannati di pene criminali importanti interdizione dai pubblici uffici se non ottengono la riabilitazione. Ed ai condannati a pene criminali non importanti interdizione dai pubblici uffici, è sospesa la qualità di elettore o di eleggibile durante l'espiazione delle pene. »

L'Ufficio Centrale esso pure al numero secondo del testo ministeriale propone la seguente modificazione. « I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale e di leggi speciali, qualunque specie di falso, falsa testimonianza e calunnia, nonchè per reati contro il buon costume ecc. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Non è certamente questo il momento di fare un discorso su gli effetti civili delle condanne. Mi limiterò ad accennare che non tutte le condanne a pene criminali

importano la privazione dei diritti politici, per la ragione che non nella pena, ma nel delitto, è l'infamia. Da ciò nasce che la condanna alla pena di reclusione non trae seco la interdizione dai pubblici uffizi, che nei casi specificamente determinati dalla legge per reati che hanno nell'intrinseca loro natura il marchio dell'ignominia. La condanna poi alla pena della relegazione non importa privazione dei diritti politici, perchè i reati, ai quali si applica questa pena, non sono infamanti.

Non sono adunque esatti i criteri che hanno informato la disposizione del numero 1 dell'art. 86 del progetto, che turba tutta l'armonia del nostro sistema penale; epperò crediamo di doversi far distinzione tra le condanne a pene criminali importanti privazioni dei diritti politici e quelle che non importano tale privazione. Per queste ultime è giusto che sia sospeso l'elettorato politico durante l'espiazione della pena.

Il Codice penale ha avuto ben donde a non pronunziare la perdita dei diritti politici ai condannati a talune pene criminali; i reati di sangue scusabili, i reati politici non infondono nella pubblica coscienza la degradazione morale del condannato. Quando Serse minacciò Temistocle della condanna ad un carcere infame per non volere impugnare le armi contro la patria, l'eroe gli rispose:

Serberò tra' ceppi ancora.
Questa fronte ognor serena;
È la colpa e non la pena.
Che può farmi impallidir.

Un'altra considerazione mi sospinge a pregare il Senato di voler adottare il mio emendamento. Non vi sarebbe parità di trattamento fra i membri delle due Camere legislative, se passasse il progetto ministeriale. E per fermo se un Senatore (disperda il Cielo l'augurio che si avverasse questo caso) commettesse un reato punito con la pena della relegazione, non perderebbe la qualità di Senatore, e dopo espia la pena riprenderebbe il suo posto; ma diversamente avverrebbe per un Deputato incorso nella medesima pena; il quale avrebbe perduto l'elettorato anche per l'avvenire.

Sono queste dissonanze che non si devono ammettere, e spero che il Senato farà buon viso al mio emendamento.

PRESIDENTE. Interrogo l'onor. Ministro se intende di approvare questa modificazione proposta dal Senatore Miraglia.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFREDI. Il mio concetto primo in un sistema di suffragio popolare, circa le sanzioni penali, era che non si dovesse iscrivere nella legge elettorale niuna esclusione, neppure per effetto di condanne; inquantochè, essendo fra le pene del Codice penale, fra le criminali, l'interdizione dai pubblici uffizi, che importa la perdita dell'elettorato, e fra le correzionali la sospensione dell'esercizio dello stesso diritto, mi pareva compito più proprio del Codice penale fissare, in ogni specie di reati, quando la condanna dovesse importare l'indegnità politica. E mi pareva anche che si dovesse evitare l'inconveniente dell'alternativa, o di fare nella legge elettorale una lunga rassegna di reati, ovvero di abbracciarne troppo larghe categorie col pericolo di colpire reati non tutti infamanti, o non interamente odiosi.

Mi spiego. Facendo conseguire a tutte le condanne criminali la perdita dei diritti politici, ed in specie dell'elettorato, si viene forse a far cadere questa pena accessoria sovra alcuni fatti che non sono del tutto tali da produrre indegnità. Così, passando sul terreno delle condanne correzionali, e dovendo far pure una specificazione, si cade all'opposto nel non potere indicare completamente, senza una troppo lunga rassegna, tutti i fatti che sarebbero meritevoli di portare la perdita dell'esercizio dell'elettorato.

Ma d'altra parte, essendosi riconosciuto che il Codice penale è imperfetto in tutto ciò che tiene alla protezione del diritto politico, io ho consentito coll'Ufficio Centrale nel sistema del progetto, che nella stessa legge elettorale prefigge quando la perdita dell'esercizio dell'elettorato, del diritto politico, debba conseguire alla condanna.

Giustamente l'onorevole Senatore Miraglia ha accennato alle disposizioni del Codice penale, per le quali si determina quali condanne debbano importare la perdita e l'interdizione dei pubblici uffizi, e quindi la perdita o la sospensione dell'esercizio dei diritti politici. Abbiamo all'art. 20 che le condanne alla pena di morte e dei lavori forzati a vita, tutte in-

distintamente, producono la perdita dei diritti politici. All'articolo 21 è disposto che la condanna ai lavori forzati a tempo produce l'interdizione dei pubblici uffizi; che produce gli stessi effetti la condanna alla reclusione, quando sia pronunciata per alcuno dei crimini designati nell'alinea dell'art. 23, i quali sono: la grassazione, l'estorsione, la rapina, i furti, le falsificazioni di moneta, cedole, obbligazioni dello Stato, carte di pubblico credito equivalenti a moneta, la falsa testimonianza, la calunnia; e così pure la condanna alla reclusione o relegazione negli altri casi dalla legge espressamente determinati.

Se si voleva stare al sistema del Codice penale, se si voleva esser paghi di queste disposizioni, a cui si è riferito l'onorevole Miraglia, non sarebbe stato bisogno di nessun'altra disposizione, o per lo meno sarebbe bastato che la legge elettorale si fosse riferita alle disposizioni che ho accennato. Ma la legge elettorale colla disposizione che abbiamo in esame, come ha voluto aggravare il sistema punitivo riguardo ai reati, di cui poi andremo ad occuparci, così ha voluto introdurre maggior rigore quanto alle esclusioni dall'elettorato per indegnità. È perciò che essa, scostandosi dalle disposizioni del Codice penale, ha in un primo punto fissata la massima generale che tutte le condanne criminali debbono importare la perdita dei diritti politici; e nel secondo punto ha poi determinato quali dei più odiosi reati correzionali debbano importare la stessa conseguenza.

È poi a considerare che, limitando il n. 1 dell'art. 86 secondo la proposta dell'onorevole Senatore Miraglia, si produrrebbe un disaccordo, e romperebbersi l'armonia dell'articolo; inquantochè, se noi togliamo la congruenza dell'interdizione alle condanne importanti la pena della relegazione, e da parecchie delle condanne alla reclusione, come propone l'onorevole Miraglia, viene il contrasto con i condannati a pene correzionali, tra i quali vi sono i colpevoli di reati minori.

Laonde io, in nome dell'Ufficio Centrale, persisto nel sostenere l'articolo come è, quale è stato votato dall'altro ramo del Parlamento, col semplice emendamento proposto dall'Ufficio stesso, pregando l'onorevole Senatore Miraglia di desistere dalla sua proposta.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Forse non mi sono bene spiegato, altrimenti non avrei trovato un contraddittore nell'egregio Senatore Manfredi.

Parliamoci chiaro. È egli lecito sulla riforma della legge elettorale sconvolgere dalle sue basi fondamentali i principî che informano il nostro diritto criminale sugli effetti civili e politici delle condanne? Si può in una legge elettorale adottare sanzioni penali per meglio garantire la libertà del voto, ma non già alterare la natura delle pene, che nel sistema penale sono tra loro coordinate in modo, che, scomposta una parte, si guasta il tutto. È egli vero che la condanna alla pena della relegazione non importante perdita dei diritti politici non toglie ad un Senatore la sua qualità? E con quanta giustizia poi deve prevalere un sistema opposto per i membri della Camera elettiva, e per i cittadini a far parte del collegio elettorale?

Le osservazioni dell'egregio Senatore Manfredi non mi sembrano tali da dovere io abbandonare il mio emendamento.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io mi associo ad una grandissima parte delle osservazioni dell'on. Senatore Miraglia; e credo che il suo concetto generale non solo sia giustissimo, ma trovi riscontro nelle legislazioni di altri Stati principali.

Ad esempio, nelle disposizioni concernenti l'incapacità elettorale per ragioni di moralità, l'articolo 3 della legge germanica del 1870 dice appunto, in via affatto generale, che: « sono esclusi coloro i quali, in seguito a giudizi penali, abbiano perduto il pieno godimento dei diritti civili, per tutto il tempo in cui dura questa perdita e fino a che essi non rientrano nel godimento dei diritti stessi ». E la legge medesima non ha alcun'altra disposizione, nè enumerazione, ma si accontenta di questa generale e razionale prescrizione.

Ma, per fare altrettanto, raggiungendo lo scopo, converrebbe che il nostro Codice fosse diverso da ciò che è, nella parte concernente l'interdizione dai diritti politici.

E invero, ripeto, io ritengo giusta la distinzione fatta dall'onorevole Miraglia, secondo la quale l'esclusione dai diritti elettorali dovrebbe

essere la conseguenza di quei reati soltanto i quali colpiscono la persona che gli ha commessi di una nota disonorante, e non anche degli altri. Ma, come risulta dalla enumerazione testè fatta dall'on. Senatore Manfredi - e come sa meglio di ogni altro l'on. Senatore Miraglia - secondo il nostro Codice vi sono dei reati, in forza dei quali, per la natura della pena, s'incorre nella perdita dei diritti civili e politici, e che pure non colpiscono di nota disonorante chi li ha commessi.

Per l'indole, adunque, del nostro Codice penale, io dubito che coll'emendamento del Senatore Miraglia raggiungeremmo lo scopo che giustamente egli si propone.

A me sembra che questa formula generale non si adatti alle disposizioni positive della legislazione qual è al presente; sicchè, per questa ragione, ed anche per procedere d'accordo coll'Ufficio Centrale e non creare un'altra novità che potrebbe produrre incaglio nella Camera dei Deputati, prego l'on. Miraglia a voler accettare le disposizioni quali vennero proposte dall'Ufficio Centrale, e che non apportano se non una lievissima modificazione a quelle che furono dalla Camera approvate.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Mi permetto di dire all'on. Guardasigilli che l'Ufficio Centrale non ha proposto emendamento al n. 1 dell'art. 86, ma bensì al n. 2.

Io sono stato docile a ritirare molti emendamenti per la ragione or or accennata dal Ministro, cioè per non suscitare tempeste nella Camera elettiva. In talune cose però non si può cedere da chi ha l'onore di appartenere alla Magistratura. Resterò solo, non importa: queste parole però non saranno dimenticate.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFREDI. Ho tanto rispetto per l'onorevole Miraglia, che sono dolente di dovermi mantenere da lui dissenziente. Se non si volessero aggravare le condizioni penali rispetto al diritto elettorale, basterebbe riferirsi al Codice penale com'è, ed allora il sistema sarebbe semplice: ma volendo accrescere il rigore, non v'è che accettare il sistema delle disposizioni secondo le due grandi categorie di reati criminali e correzionali: poichè non si può venire

a distinguere fra i primi i più o meno infamanti; e sappiamo come, colle diminuzioni delle pene nei giudizi per giurati, in conseguenza di scusanti od attenuanti, si scende sovente alle minori pene criminali, anche per reati più severamente dalla legge colpiti.

Si potrà dare nell'ordine criminale reato e condanna senza che vi si accompagni l'infamia; come vi hanno reati e pene d'ordine correzionale, che la portano seco, e che forse non sono tutti compresi nel numero secondo dell'art. 86: ma, ripeto, non era possibile, o proprio almeno della legge elettorale, estendersi a maggiori distinzioni e specificazioni. Basta che abbia presi i caratteri più salienti.

Senatore PESSINA. Domando la parola.

Senatore MANFREDI. Io credo dunque che si debba adottare il testo come è venuto dall'altra Camera con quelle piccole aggiunte, che raggiungono una maggiore previsione, onde togliere il dubbio che alcune frodi non siano comprese.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pessina.

Senatore PESSINA. Io proporrei di rimandare questo articolo alla Commissione, perchè ciò che ha detto l'onorevole Senatore Miraglia nel suo emendamento avrebbe mestieri di essere un poco più valutato ed esaminato in relazione col sistema delle pene. Ma indipendentemente da ciò, io trovo parecchie altre cose sulle quali sarebbe mestieri richiamare l'attenzione dell'Ufficio, per rispetto alle varie categorie di reati preveduti nel numero 2.

Per esempio, io trovo che nelle varie categorie di reati si enunciano i reati contro il buon costume, mentre v'ha tra questi reati il semplice attentato al pudore che non può certo rendere taluno indegno dell'elettorato come avviene per altri reati contro il buon costume. Non sono certo difensore dell'attentato contro il pudore: esso va certamente punito; ma la questione è se questo fatto contiene quella nota disonorante che rende indegni dell'esercizio del potere elettorale.

Ci può essere anco il caso o di prevaricazione o di concussione, che talvolta per qualche circostanza discende a pene correzionali. Non mi pare che la locuzione di questo articolo comprenda pure questa figura di reato.

In conseguenza io fo la proposta di riman-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

dare l'articolo alla Commissione affinchè sia meglio studiato.

PRESIDENTE. Domando se il Ministero fa nessuna opposizione.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Nessuna.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta il rinvio?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Lo accettiamo.

Senatore SARACCO. Siamo agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, il rinvio all'Ufficio Centrale dell'art. 86 è decretato.

Art. 87.

Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosità, vagabondaggio e mendicizia a termini del codice penale.

Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena.

PRESIDENTE. A questo articolo il signor Senatore Canonico-Tancredi propone il seguente emendamento:

« Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosità, vagabondaggio e mendicizia a termini delle leggi penali, salvi i casi, ecc., ecc. »

Senatore CANONICO-TANCREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO-TANCREDI. Io non ho mestieri di molte parole per dar ragione del leggiero emendamento da me proposto; il quale, sebbene possa avere l'apparenza a prima vista di pedanteria, non mancherebbe però, a mio vedere, di qualche fondamento.

Di fatti, l'oziosità, il vagabondaggio e la mendicizia, di cui parla l'articolo 87 del progetto di legge, sono fatti che per loro natura non riuniscono in sè il carattere di un vero reato.

Sono fatti che anche quelle stesse legislazioni, le quali conservano nei Codici penali un titolo od un libro relativo alla contravvenzione, sogliono non comprendervele. Dirò di più, che nello stato medesimo della nostra attuale legislazione, sebbene il nostro Codice penale contempli cotesti fatti, noi vediamo però che molto più concretamente se ne parla in altre leggi speciali; a cagione di esempio nella legge della pubblica sicurezza.

Aggiungerò ancora che, nei più recenti progetti del nuovo Codice penale italiano, cotesti fatti ne sono interamente eliminati.

Ora, se, come spero, la legge che stiamo discutendo avrà la fortuna di vedere i natali del nuovo Codice penale italiano, dopo la sua così lunga e laboriosa gestazione, che cosa ne avverrà?

Avverrà questo: che, se l'art. 87 rimane quale esso è nel progetto, avrà l'inconveniente di riferirsi al Codice penale per un ordine di fatti che nel Codice penale medesimo non si troverebbero. Questo è il motivo del leggiero mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando al Ministro se accetta questo emendamento.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'accetto.

PRESIDENTE. E l'Ufficio Centrale lo accetta?

Senatore SARACCO. L'Ufficio Centrale accetta.

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo coll'emendamento del Senatore Canonico-Tancredi.

Avverto per altro che qui si dice: « salvo i casi di riabilitazione come nell'articolo precedente ».

Ma l'articolo precedente non venne ancora votato; fu rinviato all'Ufficio Centrale.

Bisognerà dunque rinviare anche questo.

(È rinviato all'Ufficio Centrale).

Art. 88.

Sono pure incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile i commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento.

Coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione per infermità di mente.

Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità.

PRESIDENTE. A questo articolo l'Ufficio Centrale ha proposto il seguente emendamento: « Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili: i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento » (il resto identico).

Il Senatore Miraglia propone invece che si scriva: « I commercianti falliti se non ottengono la riabilitazione ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ecco la ragione dell'emendamento. Non si può revocare in dubbio che il fallito incorre pel solo fatto del fallimento in una certa degradazione morale; nè il concordato, nè la compiuta liquidazione del fallimento sono sufficienti a restituirgli quella riputazione, che è necessaria per l'esercizio del diritto elettorale. La sola riabilitazione può restituire al fallito la buona fama, e non senza gravi ragioni il Codice di commercio ha stabilito delle solennità per potersi domandare ed ottenere la riabilitazione. Basta la semplice opposizione di qualunque creditore, che non sia stato interamente pagato del suo credito, o di qualunque altro interessato, per mettere ostacolo al decreto di riabilitazione, cosicchè passando l'articolo tal quale è proposto dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, potrebbe avvenire che un fallito, pel solo fatto del concordato, venisse iscritto nella lista elettorale o eletto Deputato, mentre contemporaneamente a lui è negata dal Tribunale di commercio la riabilitazione.

Il titolo adunque efficace e legale per cancellare la macchia del fallimento dev'essere il decreto di riabilitazione. Questo decreto è necessario perchè possa il fallito avere ingresso in borsa, per potere essere impresario di spettacoli pubblici e per potere essere ammesso ad uffici di contabilità, dipendenti da comuni o stabilimenti pubblici - articoli 31 e 551 del Codice di commercio e - non sarà poi necessario per entrare nel corpo elettorale e nella Camera dei Deputati?

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFREDI. Cose molto giuste ha detto l'onorevole Senatoré Miraglia riguardo alla procedura, che si deve seguire in ordine al fallimento. Ma vi sono casi in cui il fallito si toglie dalla condizione di fallito pagando i suoi creditori mediante concordato.

La Commissione dell'altra Camera nel suo progetto diceva incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile i falliti, finchè non avessero pagato interamente i loro creditori. Pareva bastare che il debitore caduto per disgrazia nel fallimento avesse dato tal prova di onestà. La Camera volle che fosse cessato lo stato di fallimento; il che può avvenire appunto anche per concordato. Non pare si debba volere

un maggior rigore nel concedere al fallito di riacquistare la capacità politica. Quando esso si tolga dalla condizione di fallito, senza passare per tutte le fasi del fallimento, non parmi che si debba obbligarlo a giungere fino alla riabilitazione.

Sotto questo punto di vista, io crederei doversi mantenere la redazione del progetto.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io mi associo al parere dell'Ufficio Centrale e prego l'onorevole Senatore Miraglia di non insistere, animato com'egli si mostrò sempre dal pensiero di non creare, colla presentazione di emendamenti, difficoltà alla legge nell'altro ramo del Parlamento.

Questo argomento della incapacità elettorale dei falliti venne discusso, come accennava l'onorevole Manfredi, nella Camera elettiva, e la risoluzione adottata può considerarsi quasi come una soluzione intermedia fra le molte che potrebbero sostenersi in siffatta materia. Se noi infatti confrontiamo a questo proposito le diverse leggi elettorali, troviamo che talune applicano ai falliti disposizioni meno severe di quelle adottate da noi.

Alcune di esse mantengono anche pei falliti le norme generali relative all'esclusione dal diritto elettorale per causa d'indegnità.

Ora, siccome un fallito che fu colpito da condanna penale può esserlo stato per bancarotta fraudolenta, o per bancarotta semplice, nella quale non vi è frode ma solamente colpa, così, applicando le disposizioni generali relative alle esclusioni dal diritto elettorale per indegnità, ne verrebbe che il fallito condannato per bancarotta semplice non dovrebbe essere escluso; e ciò perchè, secondo le disposizioni generali, fra gli indegni sono compresi, quando si tratta di pene correzionali, soltanto i colpevoli di que' reati in cui riscontrasi qualche specie di frode. Ond'è che le predette norme generali non escluderebbero i falliti condannati a pene correzionali per fallimento meramente colposo, e meno ancora verrebbero ad escludere i falliti che non incorsero in alcun procedimento penale, nè per bancarotta fraudolenta, nè per bancarotta semplice.

Nondimeno, noi abbiamo non solo mantenuto

l'esclusione di coloro i quali furono condannati in sede penale tanto per bancarotta fraudolenta, quanto per bancarotta semplice, ma abbiamo anche escluso coloro riguardo ai quali non avvi che la dichiarazione del fallimento in via civile.

Abbiamo mantenuto la legge vigente, che non palesò gravi inconvenienti, che non fu accusata d'essere troppo mite, poichè alla Camera elettiva furono anzi presentate petizioni colle quali chiedevasi fosse la vigente legislazione resa più favorevole al fallito, il cui fallimento non dipendesse da dolo e nemmeno da colpa, ma da incolpevole sventura.

Per questa ragione e per le altre che furono accennate dall'onorevole Manfredi, io prego l'onorevole Miraglia a voler consentire che il Senato approvi senz'altro l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Quando mi si mette dinanzi la questione di opportunità, io non avrei ad insistere ulteriormente. Per me mi sono spiegato fino da principio; e non vorrei che, per ottenere il meglio, dovesse naufragare la legge; mi rimetto quindi alle deliberazioni del Senato.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io prego l'onorevole Guardasigilli e l'Ufficio Centrale a considerare che nel nostro Codice di Commercio vi sono disposizioni che fanno cessare lo stato di fallimento, quando non c'è più modo di fare le spese col l'attivo del fallito.

L'art. 654 del Codice di Commercio infatti dispone così:

« Se non possono essere continuate le operazioni del fallimento per insufficienza dell'attivo, il Tribunale, sulla relazione del giudice delegato, può dichiarare anche d'Ufficio, sentiti però i sindaci, la cessazione delle operazioni del fallimento ».

Vedete adunque che con questo non cessa lo stato di fallimento; mancano solo i mezzi per fare le spese. Quando il fallito lascia dei denari non sarebbe elettore. Vi prego di considerare questa osservazione. Io proporrei che si rimandasse l'articolo alla Commissione.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Astengo pro-

pone che si rimandi l'articolo all'esame dell'Ufficio Centrale.

Senatore MANFREDI. Mi pare (non ho presente il testo da lui citato) che ciò che ha esposto l'onorevole Senatore Astengo non si riferisca proprio allo stato di fallimento, ma alle operazioni del fallimento; e questa è una distinzione molto importante, per cui io crederei che convenisse d'approvare questo articolo senz'altro.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia non si oppone?

MIRAGLIA. Non insisto per ragioni di opportunità.

PRESIDENTE. Il Senatore Astengo propone qualche emendamento?

Senatore ASTENGO. Ho fatto solo questa osservazione riguardo alla redazione della legge; perchè mi pare che, quando non vi sono più mezzi di fare le spese, cessi lo stato di fallimento; mi pare dunque assurdo che quando il fallito non ha niente di attivo debba essere elettore, e quando invece il fallito lascia un attivo da poter pagare i creditori, finchè duri lo stato di fallito, esso non sia elettore. Mi pare questa un'osservazione che meriti l'esame dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio Centrale di dichiarare se accetti il rinvio.

Senatore SARACCO. Il Senatore Manfredi ha già dichiarato che non c'è bisogno di rinviare l'articolo all'Ufficio Centrale. Sono anch'io di questo avviso, e non credo che il Senato debba arrestarsi davanti alle obiezioni sollevate dall'onorevole Senatore Astengo.

Ed in vero, dal fatto che il giudizio di fallimento debba cessare, perchè mancano i mezzi pecuniari a condurlo innanzi, non può venire la conseguenza che sia cambiato lo stato di colui che ha mancato ai propri impegni. Chi ha fallito non cessa per ciò di trovarsi come prima, in istato di fallimento, e rimane sempre nella condizione che gli toglie di esercitare il diritto elettorale.

PRESIDENTE. Si pone dunque ai voti questo capoverso: « I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento ».

Chi intende di approvare questo capoverso, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora si legge tutto l'articolo senza modificazione:

Art. 88.

Sono pure incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile:

I commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento.

Coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione per infermità di mente.

Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degl' Istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità.

(Approvato).

Art. 89.

Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artificio atto ad ingannare, ottiene per sè o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con multa da lire 500 a 2000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

PRESIDENTE. Su questo art. 89 l'Ufficio Centrale propone il seguente emendamento.

Art. 89.

Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo *scientemente* uso di documenti, ecc., *il resto identico*.

Il Ministero accetta l'emendamento?

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare la modificazione dell'Ufficio Centrale, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Rileggo l'art. 89 così emendato:

Art. 89.

Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo *scientemente* uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artificio atto ad ingannare, ottiene per sè o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con multa da lire 500 a 2000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo testè letto voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 90.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'estensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altro favore od utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro od altra utilità o favore qualunque, è punito colla pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di remunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene in tal caso ridotta alla metà. Gli albergatori ed i somministratori di commestibili non hanno azione giudiziale pel pagamento del prezzo.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ha proposto a quest'articolo i seguenti emendamenti:

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

Art. 90.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, ecc., il resto identico.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito colla pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene in tal caso ridotta alla metà.

Domando al signor Ministro, se accetta questi emendamenti.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 90 cogli emendamenti dell'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 1.

Chiunque, colla minaccia ad un elettore o alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di un' utilità, o con false notizie, con raggiri od artifizii, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa sino a lire 1000, o nei casi più gravi col carcere sino a mesi sei.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone, o di associazioni, è applicato il massimo della pena.

PRESIDENTE. Anche a quest'articolo l'Ufficio Centrale ha proposto il seguente emendamento:

Chiunque usi minaccia ad un elettore od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di un' utilità per costringerlo a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con

notizie da lui conosciute false, con raggiri ecc., il resto identico.

Domando al signor Ministro se accetta questo emendamento.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 91.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 92.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni direttamente, o col mezzo di istruzioni date alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa da lire 500 a 2000, o, secondo la gravità delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno.

La predetta multa o il carcere si applicano ai ministri di un culto, che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore, od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali, o colle istruzioni sopraindicate.

Chiunque altro abusa di una qualsiasi potestà od autorità che esercita sopra un elettore per i fini innanzi indicati, è punito con multa sino a lire 500.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone la soppressione dell'ultimo comma di quest'art. 92.

Il Ministro accetta questa soppressione?

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Sì, accetto.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 92 colla soppressione dell'ultimo capoverso è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 93.

Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto dell'elezione, ovvero rovesciando, sot-

traendo l'urna elettorale, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la libertà del voto, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con una multa estensibile a lire 5000.

(Approvato).

Art. 94.

Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con multa estensibile a lire 200, e col doppio di questa multa chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena della multa estensibile sino a lire 200 è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente non obbedisce.

(Approvato).

Art. 95.

Chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicato, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con multa da lire 500 a 2000.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale, la pena è elevata al doppio.

(Approvato).

Art. 96.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale,

ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a lire 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità dell'elezione, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o dalla trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito col carcere estensibile a due anni e con multa estensibile a lire 2000.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1000.

(Approvato).

Art. 97.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale e costituirsi parte civile pei reati contemplati nella presente legge.

Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso sulla elezione le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

Dall'arrivo degli atti alla Camera, o durante la inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa.

Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro se occorra, una indennità.

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili gli articoli 365, 368, 369 e 370 del Codice penale italiano.

Non cadendo la falsa testimonianza su materia punibile si applicheranno le pene contro i falsi testimoni in materia civile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato A, sull'amministrazione comunale e provinciale.

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

PRESIDENTE. A questo articolo 97 l'Ufficio Centrale ha proposto il seguente emendamento:

Art. 97.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati nel presente titolo.

Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni.

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato A, sull'amministrazione comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Miraglia ha proposto a questo articolo due emendamenti.

L'uno che consiste nel sostituire al primo capoverso dell'articolo le seguenti parole:

« Le autorità giudiziarie procedono di ufficio, o sulla denuncia di qualunque persona, all'istruzione dei reati contemplati nella presente legge, ma in caso di elezione non può farsi luogo ». *Il resto identico.*

Poi propone sullo stesso articolo 97 la soppressione dell'ultimo capoverso.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. A dire il vero io sono un poco scoraggiato, perchè l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro Guardasigilli, i quali avevano fatto buon viso ai miei primi emendamenti, mi hanno abbandonato in mezzo del cammino. Ciò non pertanto io non mi perdo di animo, e richiamo l'attenzione del Senato sull'emendamento da me proposto all'art. 97.

Che qualunque elettore possa promuovere l'azione penale pei reati contemplati nella presente legge elettorale, è cosa ben facile inten-

derne la ragione. Promuovere l'azione penale, s'intende denunciare al ministero pubblico il reato commesso; ma non posso intendere la sostituzione di *parte civile* nel giudizio penale da parte di qualunque elettore. Chi è lesa da un reato può cumulare nel giudizio penale l'azione civile pel risarcimento del danno morale e materiale: la buona fama è patrimonio di qualunque cittadino. Ma un terzo, benchè iscritto nella lista elettorale, qual danno personale ha patito per un reato in materia elettorale? L'intrusione nel corpo elettorale di elementi impuri è certamente un danno morale pel corpo elettorale medesimo; ma questo danno non deve essere un acquisto pecuniario per un elettore che ha denunciato il reato. Potrebbe diventare una speculazione la costituzione di parte civile, a prescindere che intralcerebbe l'azione pacata ed imparziale del pubblico ministero. Se reato si è commesso, non ha bisogno il pubblico ministero della parte civile per farlo punire.

Nè dicasi che in materia elettorale si devono ammettere le azioni popolari. L'azione popolare sta nel diritto che ciascun cittadino ha di vigilare per la legale composizione del corpo elettorale, ed è per questa ragione che ciascun cittadino può domandare la cancellazione di chi è stato iscritto indebitamente nelle liste, o di chi è stato indebitamente omissa. Ma per quanto riguarda la repressione del reato, non bisogna in una legge elettorale scostarsi dai principi che informano il nostro diritto penale, che non riconosce azioni popolari per la repressione dei reati. E poi, se fosse anche vero di potersi ammettere in *subiecta materia* azioni popolari, il risarcimento del danno morale patito dal corpo elettorale, come è compatibile l'appropriazione della somma, nella quale si traduce l'estimazione del danno a favore d'un semplice elettore?

Non vorrei che per favorire troppo la libertà del voto elettorale, si accendessero le passioni, e la sola passione, salvo poche eccezioni, sospinge alla costituzione di parte civile in cose che non riguardano il proprio patrimonio. Il solo ministero pubblico è più che sufficiente alla regolare istruzione del processo penale ed a sostenere l'accusa. Che anzi, senza l'intervento della parte civile, ha maggior credito nella pubblica opinione la sentenza del tribunale, mentre, coll'intervento della parte civile,

può nascere il sospetto di essere prevalute influenze, o almeno di essersi deviate le prove.

Per me sta adunque di doversi eliminare dal giudizio penale la *parte civile* da parte degli elettori non lesi personalmente nell'esercizio del loro diritto elettorale.

Passo ora a discorrere sull'ultimo capoverso dell'art. 97, secondo il quale i pubblici uffiziali, imputati di taluni dei reati contemplati nella presente legge, non godono la garanzia disposta dagli art. 8 e 110 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1860.

Se verrà e quando il giorno del decentramento amministrativo tanto giustamente desiderato dall'onorevole Senatore Jacini, cadrà da sè la teorica della garanzia di taluni pubblici funzionari per reati commessi in uffizio; ma nello stato attuale del nostro diritto pubblico interno la garanzia dovuta ai Prefetti, ai Sotto Prefetti ed ai Sindaci, quali rappresentanti del Governo, è una necessità politica, massime per i reati elettorali. Ci sia permesso di fare una rapida digressione istorica sulla garanzia dovuta ai pubblici funzionari.

I pubblici funzionari, nel ricevere il sacro deposito dell'autorità, devono corrispondere alla loro missione di valersene per agire secondo la giustizia e nell'interesse della pubblica cosa. Ma se taluno, obbliando i doveri della carica, cercasse per occasione delle sue funzioni di recar danno ad un privato nel fine di soddisfare ad una passione, o pure di prendere una indebita ingerenza per turbare l'esercizio dell'elettorato politico, la legge si arma di tutto il suo rigore per la repressione del reato. Per lo che non manca di rispetto alla pubblica autorità quel cittadino che per le vie legali denunzia un reato commesso in uffizio; nè il magistrato, pronunziando sul fatto colposo del funzionario, toglie la riputazione all'uffizio, avvegnachè la riputazione cresce, quando si purga da funzionari indegni.

Ma le passioni degli uomini sono tali, che bene spesso considerano come atti di crudeltà le operazioni del funzionario dettate dalla più scrupolosa giustizia, e non mancano i maledici di mordere le riputazioni più illibate di egregi funzionari. Non mancherebbe quindi un diluvio di querele contro i funzionari, se il Governo non desse loro una giusta protezione, che senza ledere i diritti altrui, fosse intesa a salvare i

pubblici funzionari dai capricci e dalle malfondate doglianze di sfrontati querelanti. Questa protezione consiste nel diritto che ha il Governo di esaminare preventivamente, se il funzionario meriti pel reato addebitatogli di essere abbandonato alla giustizia punitiva; e da questa ragione, consigliata dalla più alta politica, ripete la sua sorgente la teoria della *garanzia dei pubblici funzionari* nei paesi dove prevale il concentramento amministrativo.

Tanto si è inteso nei paesi civili il bisogno di garantire i pubblici funzionari, che nella stessa Roma, regolata da quella mirabile costituzione politica, gli alti funzionari non potevano durante l'esercizio della carica essere accusati o accusare. Non potevano essere accusati per non distrarli dalle pubbliche cure; non accusare, poichè esercitando un immenso potere, il privato non avrebbe potuto in egual condizione litigare con un avversario potente. Questa è la ragione per cui il giudizio contro il pubblico funzionario non si poteva fare in Roma, che quando, deposta l'autorità, era tornato alla condizione di privato. Questa sospensione dell'esercizio dell'azione contro il funzionario era temperata dalla durata brevissima della carica, che non sorpassava un anno.

Caduto l'impero romano, mutata la forma politica di tutta Europa, sottoposti i diversi Stati alla potestà reale, l'autorità dei pubblici funzionari prese origine dalla volontà del Sovrano, fonte d'ogni potere. I funzionari perciò non erano temporanei, ma perpetui, e duravano nel potere sino a che non venivano rievocati dal Principe.

Per siffatto mutamento nei principî fondamentali sull'origine della potestà pubblica, cessarono in Europa le ragioni, per le quali non potevano in Roma i pubblici funzionari essere tradotti in giudizio durante l'esercizio della carica; e divenne massima di diritto pubblico che potevano essere accusati per i reati in uffizio. S'introdusse però il *sindacato* che consisteva in una specie di censura generale sulla condotta dei funzionari, come freno all'abuso di autorità, e per ordine sovrano potevano essere i funzionari tradotti in giudizio.

Non è questo il momento di fare una digressione storica della legislazione francese e di quella di altri Stati sul modo di tradurre in giudizio gli agenti del Governo imputati di

reati in ufficio. Diremo soltanto che, mentre sotto la monarchia assoluta i funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo godevano la garanzia, ora che tutti gli ex Stati della Penisola sono governati dalla monarchia costituzionale, si è tolta la garanzia ai funzionari dell'ordine giudiziario sui reati in ufficio, per la ragione semplicissima che i funzionari giudiziari, non essendo organo del Governo, la loro responsabilità non si può far risalire al Governo medesimo. Per l'opposto i Prefetti, i Sottoprefetti ed i Sindaci godono la garanzia, onde non abbia a verificarsi l'assurdo politico di vedere il governo trascinato davanti i tribunali. E di questo provvedimento della garanzia non si può fare un abuso, poichè è temperato dall'autorevole parere del Consiglio di Stato, il quale in un argomento così delicato ha dato prova di sapienza civile e di senso politico.

Quale ragione vi è adunque di sconvolgere dalle sue basi fondamentali il sistema della garanzia, e proclamarne l'abolizione soltanto per le accuse di reati in materia elettorale? I Prefetti sono bersagliati da tutti i partiti; e se è un danno sociale la loro ingerenza nelle elezioni politiche, è pure un danno sociale quello di vederli trascinati in giudizio su accuse non sempre fondate. Non ancora abbiamo fatto lo sperimento della nuova legge, e non bisogna accendere il fuoco alle passioni, gittando nel fango la pubblica autorità. E la garanzia della pubblica autorità non è nell'interesse del Ministero Depretis, o dei suoi successori prossimi o remoti di un altro partito, ma nell'interesse delle istituzioni. I Ministri se ne vanno, e troppo spesso in Italia; ma noi dobbiamo far di tutto per consolidare le istituzioni. Non manca a voi l'occasione di licenziare il Ministero Depretis, se voi lo credete non idoneo a regolare il timone dello Stato, e con Depretis se ne potranno andare i Prefetti attuali; ma, per carità di patria, non esautorate i Prefetti, che debbono stare fermi al loro posto nelle agitazioni popolari per tutelare l'ordine pubblico e difendere la libertà dei comizi elettorali. Che ne farete dei Prefetti, se dovranno comparire davanti ai Tribunali sulle semplici accuse dei privati? E se i Prefetti, per la naturale loro difesa, credono di chiamare a loro garanzia il Ministero, quali saranno le conseguenze di divergenze politiche

nel santuario della giustizia? Si dirà che saranno giudicati dall'Alta Corte di Giustizia i Ministri per abuso di autorità. Un Ministro che sta al potere, e che è organo della maggioranza, non sarà accusato dalla maggioranza medesima; e tutto ciò a prescindere che non ancora abbiamo una legge, la quale segni i confini della responsabilità ministeriale. Ecco perchè i Ministri devono cadere su di un voto politico del Parlamento, e non abbiamo giudizi penali a loro carico per reati politici.

Nessuno più di me è desideroso di vedere ben presto scomparsa qualunque garanzia dei pubblici funzionari nei giudizi penali; ma questo desiderio non potrà essere raggiunto, se prima una legge non darà le norme per la responsabilità ministeriale e per quella dei pubblici funzionari. Nello stato attuale delle cose, non bisogna portare alcun mutamento al nostro diritto pubblico interno, in ordine alla garanzia dei funzionari. Un governo, che si rispetta e che ha solide basi parlamentari, scioglie dalla garanzia un Prefetto colpevole d'indebite ingerenze elettorali; ma se per lo contrario riconosce, a base dell'autorevole parere del Consiglio di Stato, di essere infondata l'accusa, deve sostenere il pubblico funzionario. Il principio d'autorità è scosso in Italia ed ha bisogno di essere restaurato. Non esageriamo il diritto degli elettori, perchè chi esagera un diritto, o lo guasta o lo perde.

Potrei distendermi in qualche altra considerazione; ma l'ora essendo avanzata, conchiudo pregando il Senato di sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo in discussione.

Senatore PESSINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESSINA. Sono dolente di trovarmi in discordanza con l'onorevole preopinante Senatore Miraglia, così per quel comma relativo all'azione penale degli elettori, come per l'altro che sta in fine dell'articolo, relativo ai pubblici ufficiali.

Crede l'onorevole Miraglia che si venga a sconvolgere il sistema dell'azione civile nel suo concorso con l'azione penale, quando si accorda all'elettore l'esercizio dell'azione civile.

A me non pare. Innanzi tutto io credo opportuno di far notare al Senato che anche senza questo articolo la questione è già stata trattata innanzi ai Tribunali.

Prendendo occasione dal giudizio civile che può promuovere qualunque elettore, si è dato il caso di giudizi penali in materia di elezioni.

E sono intervenuti elettori a costituirsi parte civile, invocando appunto quella disposizione del Codice di procedura penale, ove è detto che chiunque è danneggiato dal reato si costituisce parte civile. E l'interpretazione della parola *danneggiato* diè luogo alla controversia. Diceasi dall'un canto: qual danno si è avuto? E come misurarlo? Si rispose dall'altro non essere necessario specificare innanzi al giudice penale qual'è il danno che si ha avuto; e si aggiunse che l'elettore, appunto come parte integrante della società, divide con tutti i cittadini il danno di una elezione che si è verificata per effetto di un reato; che la perturbazione d'un'elezione colpisce tutti i contribuenti; sicchè l'elettore come parte integrante della società, benchè individuo di questa società, può costituirsi parte civile e rivendicare i danni provenienti anche indirettamente a lui. E spesso i Tribunali hanno accettato questa seconda maniera di vedere.

L'art. 97 così nella locuzione presentata dalla Camera dei Deputati, come nell'emendamento dell'Ufficio Centrale contiene le medesime enunciazioni relative alla costituzione di parte civile. Quanto a denuncia o querela, non è a farne questione. Può denunciare un reato qualunque cittadino e promuovere con la sua denuncia l'esercizio dell'azione penale, nel senso di mettere il Pubblico Ministero nella necessità di domandare che si proceda. A *fortiori* può querelare un elettore perchè può riputarsi offeso nel più eminente dei suoi diritti, che è quello dell'elettorato.

Resta il costituirsi parte civile. Appunto per evitare la questione che si è fatta viene l'articolo in esame a dichiararlo, e non isconvolge punto il sistema; imperocchè non dimentichiamo che il giudizio elettorale nei tempi nostri ha in sè l'indole propria dell'*actio popularis* dei Romani; e l'egregio Senatore Miraglia, dottissimo nelle cose del Diritto antico e del Diritto moderno, forse non ha pensato a questa origine, cui la legge proposta rannoda il diritto nell'elettore di costituirsi parte civile nel giudizio penale per reati elettorali. Si comprende bene che quando si andrà alla liquidazione dei danni e interessi, potrà sorgere una questione, se sia possibile una liquidazione di danno ma-

teriale per una riparazione pecuniaria. Ma che importa? In molti giudizi penali vi è l'impossibilità di rifare i danni, come è il caso di un reato grave commesso da un individuo assolutamente indigente. Egli non ha come poter riparare ai danni prodotti dal reato. Ebbene, negherete alla famiglia dell'ucciso di costituirsi parte civile contro un uccisore indigente, solo perchè questo uccisore indigente, allorchè sarà dichiarato colpevole del reato, e condannato per esso non solo alla pena, ma alla riparazione dei danni, non sarà in grado di eseguire questa riparazione di danni in una forma pecuniaria?

Quell'intervento, come parte civile, è un mezzo perchè l'elettore possa, come alleato del pubblico ministero e nel nome di un interesse pubblico (perchè è l'interesse dell'elettorato), porgersi persecutore del reato che si è commesso. È questa la considerazione per la quale a me parrebbe doversi respingere la prima proposta dell'onorevole Senatore Miraglia.

Vengo alla seconda parte.

Dice l'onorevole Miraglia: È il nostro diritto pubblico che voi venite a sconvolgere con questa legge, quando permettete che si proceda contro i pubblici ufficiali imputati di reati elettorali, senza che vi sia il procedimento preliminare dello scioglimento della garentia.

Io non credo che si sconvolga un sistema, quando si comincia, con una legge relativa ad un dato ordine di fatti e di rapporti, a mutar sistema, a surrogar l'un sistema all'altro.

Io comprendo come sistema delle monarchie assolute il coprire coll'egida della garentia il pubblico funzionario. La storia del Diritto pubblico ce lo dice; e il dottissimo Senatore Miraglia ricorda la frase degli imperatori romani che interdicevano di tradurre in giudizio i loro dipendenti tranne quando essi stessi lo ingiungessero: *nam et ipsi partes corporis nostri sunt*. Io capisco la limitazione privilegiata in un sistema di monarchia assoluta; ma nella monarchia costituzionale è un problema se debba adottarsi codesto sistema della garentia, da sciogliersi preliminarmente. E dico che è un problema, per la divergenza della legislazione positiva. E per fermo in alcuni Stati retti a sistema monarchico costituzionale è conservato questo avanzo delle monarchie assolute. In altri Stati, pure retti a monarchia costitu-

zionale, si è dato un passo innanzi, e si è detto: non vi è egida di garentia che debba coprire i pubblici ufficiali. Bisogna attuare il grande principio, che fu formulato dal Necker fin dal secolo passato: l'inviolabilità delle leggi e con esse la libertà è assicurata, quando dal primo Ministro fino all'ultimo impiegato, sono tutti ugualmente responsabili, sono tutti ugualmente sottoponibili a giudizio senza pastoie, le quali paralizzino il corso della giustizia penale.

Nel Belgio l'istituto della garentia non c'è più; ed è una monarchia costituzionale. Noi abbiamo ancora conservato il principio della garentia fino ad oggi. Facciamo dunque plauso alla legge elettorale che ci si propone. Essa inaugura, cominciando da quest'ordine di rapporti che è relativo al diritto elettorale, un sistema di progresso.

Certo il primo presidente della Corte di Cassazione può essere tradotto in giudizio senza che si debba invocare dall'autorità governativa lo scioglimento di garentia, che è dato al prefetto, che è dato al sottoprefetto, che è dato financo al sindaco per i reati di ufficio.

Ma un primo Ministro potrà essere tradotto in giudizio? Sì, e c'è il modo speciale come tradurlo in giudizio, per la garentia speciale che gode il Ministro di essere accusato dalla Camera dei Deputati, di essere giudicato dal Senato. Ma quando noi veniamo a guardare gli agenti inferiori del potere esecutivo, il prefetto, il sottoprefetto, il sindaco, egli è un progresso quello che si contiene nella disposizione ultima dell'articolo in esame, e bisogna accettarlo.

Nè si parli del prestigio dell'autorità. Il prestigio vero dell'autorità sta nell'osservanza della legge.

Se vi è legge per cui importi, anzi sia urgente, lo accogliere questa inaugurazione del sistema di abolire lo scioglimento della garentia, è questa per l'appunto delle elezioni.

Se non altro si chiuderà il labbro a tutti coloro, i quali, vinti nelle battaglie elettorali, sogliono gridare contro le corruzioni.

E di vero, il significato degli articoli 8 e 110 della legge provinciale e comunale, non è altro che quello di sottrarre i pubblici ufficiali alla responsabilità, quando abbiano operato per obbedire al Governo, e il Governo intende assumere esso l'alta responsabilità dei fatti operati.

La responsabilità del Governo si traduce spesso in certo detto notissimo: *Essa è l'araba Fenice — Che vi sia ciascun lo dice — Ove sia, nessun lo sa*. Finchè questa responsabilità ministeriale non è pienamente organata e stabilita, i funzionari inferiori potranno permettersi ogni maniera di abusi elettorali, sperando appunto di trovare nell'autorità superiore chi copra con l'egida della garentia il loro fatto.

La proposta contenuta in quest'ultimo articolo toglie un'ingiusta limitazione alla libertà di accusa, salva il principio della responsabilità dell'accusatore, poichè libertà di accusare non vuol dire impunità di accuse calunniose o temerarie.

Mercè codesta disposizione il Governo si purifica da qualsivoglia sospetto, imperocchè lascia liberi gli elettori di promuovere qualsiasi giudizio, sia civile sia penale, senza che sia bisogno di chiedere all'Amministrazione che rilasci l'imputato all'azione ordinaria della giustizia investigativa e punitiva.

Che anzi noi facciamo voto perchè sparisca intieramente per tutti gli altri fatti, contenenti reati di ufficio il vecchio istituto dello scioglimento della garentia. E per ora salutiamo come una conquista dovuta al progresso delle idee, come consacrazione di un principio di libertà e di giustizia, l'abolizione della garentia dei pubblici ufficiali pe' reati relativi all'elezione dei Deputati. (*Bravo, bene*).

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Io non voglio entrare nella grave discussione sollevata dall'onorevole Senatore Miraglia.

La questione da lui indicata è delle più gravi che si possano discutere in un regime parlamentare: ma io ricorderò soltanto dei fatti.

Della garanzia stabilita dall'art. 8 della legge comunale e provinciale è già stata proposta replicatamente in diversi disegni di legge l'abolizione; e io non potrei professare una dottrina diversa. Riguardo poi ai pericoli indicati dall'onorevole Senatore Miraglia, io non esito a dichiarare che le sue osservazioni hanno fatto sopra di me una certa impressione; e dirò, come già ho accennato in questa discussione,

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

che il Ministro sta elaborando un disegno di legge molto difficile, ma non meno importante: quello della responsabilità de' pubblici funzionari. Il Ministero profitterà dell'occasione di quel disegno di legge per istudiare questa questione e non mancherà certamente di valersi delle dottrine di un giurèconsulto eminente qual'è il Senatore Miraglia per vedere di scioglierla in modo da non turbare nè l'equilibrio dei poteri politici, nè la loro libertà.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Dopo le dichiarazioni dell'on. Ministro, Presidente del Consiglio, il quale ha convenuto che le mie osservazioni hanno qualche gravità nell'interesse della pubblica cosa, io non insisto di più; ma è stata utile questa discussione, perchè ogni buona discussione deve dare il suo frutto. Se ne terrà conto allorchè verrà in discussione la promessa che si sta studiando dall'onor. Presidente del Consiglio.

Sotto questo punto di vista, ed anche per non ostacolare il mio desiderio di veder presto votata questa legge, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ora domando ai signori Ministri se intendono di accettare l'emendamento dello Ufficio Centrale all'art. 97.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia* Accetto.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 97 proposto dallo Ufficio Centrale per porlo ai voti.

Art. 97.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati nel presente titolo.

Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

Dall'arrivo degli atti alla Camera, o durante

la inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva, deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa.

Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro se occorra, una indennità.

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non, sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato A, sulla amministrazione comunale e provinciale.

Chi l'approva abbia la bontà di sorgere.
(Approvato).

Art. 98.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificamente contemplato il caso in cui vengano commessi dai pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena del carcere, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffizi per un tempo non minore di un anno nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1881

TITOLO IV.

Disposizioni speciali.

Art. 99.

PRESIDENTE. L'art. 99 è soppresso.

Accetta il Ministero la soppressione?

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia.*

Accettiamo la soppressione dell'articolo 99.

Alcune voci: A domani, a domani.

PRESIDENTE. L'art. 99 s'intende dunque] soppresso.

Alcuni domandano che domani il Senato si riunisca al tocco. Ma io prima interrogo il Senato e l'Ufficio Centrale se credono di essere in grado per il tocco di portare al Senato il risultato del nuovo esame da farsi sugli articoli rinviati.

Senatore SARACCO. Faremo del nostro meglio.

PRESIDENTE. Dunque domani al tocco continuazione della discussione del progetto sulla riforma della legge elettorale politica, poi discussione del bilancio della Marina.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).